Sei un Carabiniere? L'abbonamento per te è completamente gratuito/PAG. 23

CARABINIERI d'Italia Magazine

PERIODICO DI CULTURA E DI IDEE INDIPENDENTE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

n. 3

LUGLIO - SETTEMBRE 2014

Spedizione in abbonamento Postale 70% Lo/Mi - Registrazione: Tribunale di Milano n. 697 del 1/12/2003 - Filiale di Milano - Work Media Srl - Viale Marelli, 352 -20099 Sesto San Giovanni
Direttore responsabile: Antonino Puccino - Redazione: Piero Antonio Cau - € 16.50 **Periodico di cultura e di idee indipendente dalla Pubblica Amministrazione**
Condizioni di abbonamento per i cittadini: ordinario 158,00 - Sostenitore 178,00 - Benemerito 198,00 con piccola pubblicità in omaggio

ESPRESSIONE DELLA LIBERTÀ DI PENSIERO PER I CARABINIERI

¤ EDITORIALE

di Piero Antonio Cau
pierocau@carabinieriditalia.it

Da giornalisti di settore, riteniamo doveroso dover riportare una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, che si pronuncia sulla libertà di pensiero per i carabinieri.
Pertanto, il ricorrente, luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso una stazione dei carabinieri, premette di avere pubblicato, nel settembre del 2010, un libro a fumetti intitolato "Calciopoli ovvero l'Elogio dell'Inconsistenza", riguardante il processo sportivo subito dalla Juventus, e culminato con la retrocessione della società sportiva.
Il graduato, espone di avere rilasciato, in data 8 ottobre 2010, un'intervista al quotidiano "Tuttosport" avente ad oggetto il libro, risultata poi stravolta in sede di pubblicazione, ove l'attenzione si è spostata sulla sua appartenenza all'Arma, piuttosto che sulla qualità di tifoso.
Nel gennaio 2011, gli è stata notificata la sanzione disciplinare del "rimprovero", irrogatagli dal Comandante della Compagnia, e motivata con riferimento ai possibili riflessi negativi dell'articolo di stampa, riportante l'intervista, con commenti negativi sull'operato di altri militari dell'Arma,

SALUTO
Il nostro saluto a Giovanni Costa
Pag. 5

RUBRICA MILITARE
Combat stress: un nemico da combattere
Pag. 8

MASSIME GIURISPRUDENZIALI
Rincongiungimento dal coniuge lavoratore. Richiesta di risarcimento per ritardo dell'amministrazione
Pag. 18

sull'immagine dell'istituzione stessa.
Nell'impugnare la sanzione disciplinare il ricorrente deduce, come unico, seppure articolato, motivo di diritto la violazione di legge, nonché l'eccesso di potere per erronea presupposizione.
In data 8 ottobre 2010, giorno in cui è stata commessa l'assunta mancanza, non era ancora in vigore il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, dovendo dunque applicarsi al procedimento disciplinare attivato nei confronti del ricorrente il regolamento di disciplina militare del 1986; né rileva, in tale prospettiva, il fatto che il procedimento sia stato iniziato il 30 ottobre 2010 con l'atto di contestazione, epoca in cui (con decorrenza 9 ottobre 2010) era entrato in vigore il codice dell'ordinamento militare.

Rilevante è la differenza tra il vecchio ed il nuovo testo normativo; il primo vietava "il rilascio di interviste su argomenti di servizio", il secondo vieta "il rilascio di interviste su argomenti di servizio e collegati al servizio", incrementando dunque l'ambito del controllo disciplinare.
Palese risulta anche la violazione della libertà di pensiero, in considerazione del fatto che l'intervista è stata rilasciata dal ricorrente quale privato cittadino, non in divisa, non in luoghi militari, non trattando argomenti riservati, e dunque manifestando il proprio pensiero nei limiti consentiti dall'art. 9 della legge n. 382 del 1978, nonché dalla circolare n. 453/2-36 dell'11 settembre 1992.
Pertanto, il primo motivo enucleabile dalla censura unitariamente sviluppata riguarda il procedimento applicabile, deducendosi che, essendo l'intervista, costituente l'asserita mancanza disciplinare, avvenuta in data 8 ottobre 2010, non doveva trovare applicazione il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, entrato in vigore il 9 ottobre 2010 (come inferibile dall'art. 2187), ma il previgente regolamento di disciplina militare del 1986.
Il motivo è infondato, e comunque anche inammissibile per carenza di interesse.
Ed invero, sotto il profilo strettamente formale, l'art. 2187 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, stabilisce che «i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento rimangono disciplinati dalla previgente normativa»; ciò significa che solamente i procedimenti in corso alla data del 9 ottobre 2010 restano insensibili allo ius superveniens.
Nel caso di specie, al contrario, è incontestato che il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente abbia avuto inizio il 30 ottobre 2010, senza che rilevi dunque la data di commissione della "mancanza", risalente al precedente 8 ottobre.
Del resto, l'applicazione della norma sopravvenuta è coerente con il criterio del tempus regit actum, e nel procedimento disciplinare potrebbe trovare il solo limite dell'applicazione della norma più favorevole per l'incolpato.
Ma anche in questa prospettiva, e dunque guardando alle norme asseritamente violate, si evidenzia una perfetta sovrapponibilità tra quelle contenute nel pregresso testo normativo e le nuove.
In particolare, l'art. 713, comma 2, del d.P.R. n. 90 del 2010, concernente i "doveri attinenti al grado", ha contenuto analogo a quello dell'art. 10 del d.P.R. n. 545 del 1986; l'art. 717, sul "senso di responsabilità", è identico all'art. 14 del regolamento di disciplina militare; coincide anche la portata precettiva dell'art. 732, comma 1, del d.P.R. n. 90 del 2010 e dell'art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 545, relativi al "contegno del militare".
Inoltre, "osserva il collegio giudicante", che per quanto riguarda la manifestazione del pensiero, assolutamente generica, al punto da non riuscire ad evincersi l'effettiva differenza di disciplina tra quanto disposto dall'art. 33 del d.P.R. n. 545 del 1986 e dall'art. 9 della legge n. 382 del 1978 da una parte, e lo ius superveniens rappresentato verosimilmente dall'art. 1472 del codice dell'ordinamento militare (di cui al d.lgs. n. 66 del 2010) dall'altra parte.
Più complessa è la questione prospettata con la subcensura di violazione della libertà di manifestazione del pensiero da parte del militare, tutelata dall'art. 9 della legge n. 382 del 1978, e poi dall'art. 1472 del codice dell'ordinamento militare, nell'assunto che la sanzione consegua ad un'indebita censura del contenuto delle opinioni espresse.
Occorre considerare che il quadro normativo di riferimento consente ai militari di pubblicare liberamente i propri scritti, di tenere pubbliche conferenze, e comunque di manifestare pubblicamente il proprio servizio, anche mediante intervista ad un giornale, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio, per i quali occorre l'autorizzazione.
Nella vicenda in esame, il provvedimento sanzionatorio contesta solamente il fatto che dall'articolo di stampa possano derivare riflessi negativi sull'immagine dell'Arma, essendo stato criticato l'operato di altri militari.
Non è dunque in discussione la popolazione, mediante intervista a mezzo di informazione, di notizie attinenti al servizio (senza la prescritta autorizzazione).
Nella vicenda dalla quale è originato l'impugnato provvedimento sanzionatorio, la manifestazione del pensiero è avvenuta a titolo personale, ed a mezzo stampa, con una riproduzione, dunque, del contenuto dell'intervista, che non appare pertanto direttamente riferibile al militare.
Ciò comporta che non è possibile configurare, con un sufficiente grado di certezza, la superficialità ed il minore senso di responsabilità, e comunque la trasgressione alle norme di disciplina e del servizio, che sono invece postulate nel provvedimento sanzionatorio, con conseguente insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di biasimo.
Alla stregua di quanto esposto, la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, ha accolto il ricorso, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

"Occorre considerare che il quadro normativo di riferimento consente ai militari di pubblicare liberamente i propri scritti, di tenere pubbliche conferenze, e comunque di manifestare pubblicamente il proprio servizio, anche mediante intervista ad un giornale, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio, per i quali occorre l'autorizzazione"

CARABINIERI d'Italia Magazine

EDITORE:
Work Media Srl - Viale Marelli, 352
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel.: +39 02.92800603 (20 linee RA)

DIRETTORE COMMERCIALE
Marco Valerio
Email: info@workmedia.org
redazione@workmedia.org
www.workmedia.org

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Work Media S.r.l. - Via F.lli Bandiera, 48
20099 Sesto San Giovanni (MI)

DIRETTORE EDITORIALE:
Piero Antonio Cau

DIRETTORE RESPONSABILE:
Antonino Puccino

COORDINAMENTO REDAZIONALE:
Piero Antonio Cau
Email: redazione@carabinieriditalia.it
Tel. 02.92800600 - Fax. 02.36743884
Online: www.carabinieriditalia.it

COLLABORATORI:
Alessandro Nanni - Michele Campanelli
Vittorio De Rasis - Alessio Liberati
Margherita Naccarati- Natasha Farinelli
Vincenzo Gerardo Di Rosa - Fabio Monaco
Federica Rossi - Osvaldo Niglio
Marzia Lucarini - Cosimo Torcello
Alberto De Marco - Marco Votano
Giuseppe Renato Croce

FOTOGRAFIE: Vanja Giacani
Emiliano Rossi - Emanuele Lafranchi
Archivio fotografico Carabinieriditalia

GRAFICA E IMPAGINAZIONE:
Stefano Milone

STAMPA: A.G. Bellavite s.r.l.
Via I Maggio, 41 - 23879 Missaglia (LC)

Vendita esclusiva per abbonamento
Redazione, Amministrazione, Pubblicità
Viale Marelli, 352 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel: 02.92800603 - Fax 02.36743884

Abbonamenti a Carabinieri d'Italia:
Ordinario € 158,00 - Sostenitore ☐ 178,00 - Benemerito ☐ 198,00. Solo per le Forze di Polizia e Armate, in servizio e in pensione - Gratis (Vedi pag 23)

Periodico che non fa parte della Pubblica Amministrazione

Spedizione in abbonamento Postale 70% Lo/Mi
Registrazione: Tribunale di Milano n.697 del 1/12/2003
Iscrizione Registro degli operatori di comunicazione n. 20647 del 4/2/2011

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è escluso dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 22 della legge 25/02/1987 n. 67 (e dell'art. 2.3° comma lettera i) del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche e integrazioni. Qualora l'abbonato non dovesse trovare la pubblicazione di proprio gradimento potrà avvalersi della clausola di ripensamento e ottenere il rimborso della somma versata, richiedendola in forma scritta nei termini previsti dalla legge. Dal rimborso sono escluse soltanto le eventuali spese accessorie, così come individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Per soli fini amministrativi, l'abbonato che non intenda rinnovare l'abbonamento deve darne tempestiva comunicazione scritta alla società di diffusione.
È vietata la riproduzione anche parziale dei testi e dei materiali pubblicati senza la preventiva autorizzazione scritta dall'Editore. I contenuti ed i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni personali degli autori stessi, pertanto non impegnano il direttore nè il comitato di redazione. Si precisa che "Carabinieri d'Italia Magazine" non è una pubblicazione dell'Amministrazione pubblica, nè gli addetti alla diffusione possono qualificarsi come appartenenti alla stessa. La direzione declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni, pur assicurando la massima precisione e diligenza nella pubblicazione dei materiali.

GARANZIA DI RISERVATEZZA:
Si garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica e la cancellazione scrivendo a: Carabinieri d'Italia Magazine, c/o Work Media- Viale Marelli 352, 116 - 20099 Sesto San Giovanni (MI). Le informazioni custodite nel nostro archivio elettronico verranno utilizzate al solo scopo di adempiere al contratto da Lei sottoscritto. Non è prevista la comunicazione o diffusione a terzi. In conformità al D.L. 196/03 sulla tutela dei dati personali.

¤ ORDINAMENTO

LA SICUREZZA NEL NOSTRO PAESE. QUALE FUTURO?

di Giovanni Costa

Al Sig. Ministro dell'Interno
Al Sig. Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Al Sig. Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri
Al Sig. Comandante Generale della Guardia di Finanza
E p.c.
Al Sig. Ministro della Difesa
Al Sig. Ministro dell'Economia e Finanza

Illustri Signori,
nel vergare queste note, un brivido mi corre nella schiena.
Che ne sarà della sicurezza del nostro Paese qualora certe dissennate proposte dovessero in qualche modo realizzarsi?
Mi riferisco alle proposte avanzate dai politici di turno tendenti all'eliminazione di molti presidi di Polizia (si dice circa 300) ovvero a ridurre, non si sa come, i già carenti organici dei due Corpi di Polizia a competenza generale (Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri) o peggio, e saremmo all'assurdo totale, alla "Fusione" dei due Corpi di Polizia in un unico Organismo, di cui peraltro si ignora completamente se si tratta di un corpo civile o parzialmente militarizzato (Sic!).
Il tutto in nome di una non meglio specificata "spending review" mirata alla riduzione delle spese con conseguente reperimento di risorse da dedicare ad altri nobili scopi.
Evidentemente non ci si rende conto che questa enorme massa di sciocchezze che si vuole contrabbandare come economia di gestione, se realizzata con la solita italica leggerezza, potrebbe gravemente compromettere la sicurezza interna del nostro Paese.
A tale riguardo giova ricordare che il concetto di sicurezza si basa su investimenti senza un preciso ritorno economico ed è incentrato sulla produzione di un servizio mirato alla salvaguardia dei cittadini e dei loro beni dall'azione eversiva della criminalità.
Non è inoltre possibile ignorare che un'ipotetica fusione della Benemerita Arma dei Carabinieri con la Polizia di Stato e conseguente realizzazione di un unico Corpo di Polizia, ad ordinamento civile, come peraltro ipotizzato dai competenti Organismi Europei, comprometterebbe irrimediabilmente la struttura e l'efficienza dell'Arma, di cui si è appena celebrato il 200° Anniversario della sua Fondazione con le sue gloriose tradizioni di eroismi e di senso del dovere, dimostrati in guerra e in pace e che tuttora rimane nei confronti dell'opinione pubblica un fulgido esempio di chiare virtù militari e civili che hanno contribuito nel tempo a farne il primo Corpo d'Armata del nostro Esercito e di recente la 4^ Forza Armata.
Tutto ciò considerato e senza voler ignorare la struttura e le funzioni della Polizia di Stato, Corpo ad ordinamento civile alle dirette dipendenze del Ministero dell'Interno, e di cui sono evidenziate la storia della sua Fondazione (1852 Istituzione del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza nelle sue varie denominazioni e 1848 Istituzione dell'Amministrazione Civile della Pubblica Sicurezza ed Istituzione del Corpo dei Funzionari Civili di P.S.), va tenuto presente che anche quest'organismo opera per garantire la sicurezza della cittadinanza e delle istituzioni democratiche e per assicurare l'ordine interno da ogni evento eversivo.
Ciò stante, piuttosto che perdersi in inutili chiacchiere, sarebbe più opportuno tornare al vecchio concetto di Coordinamento delle Forze di Polizia, di cui si è molto detto e scritto e che presuppone invece un altro concetto, ben più importante che è quello di Direzione Unitaria.

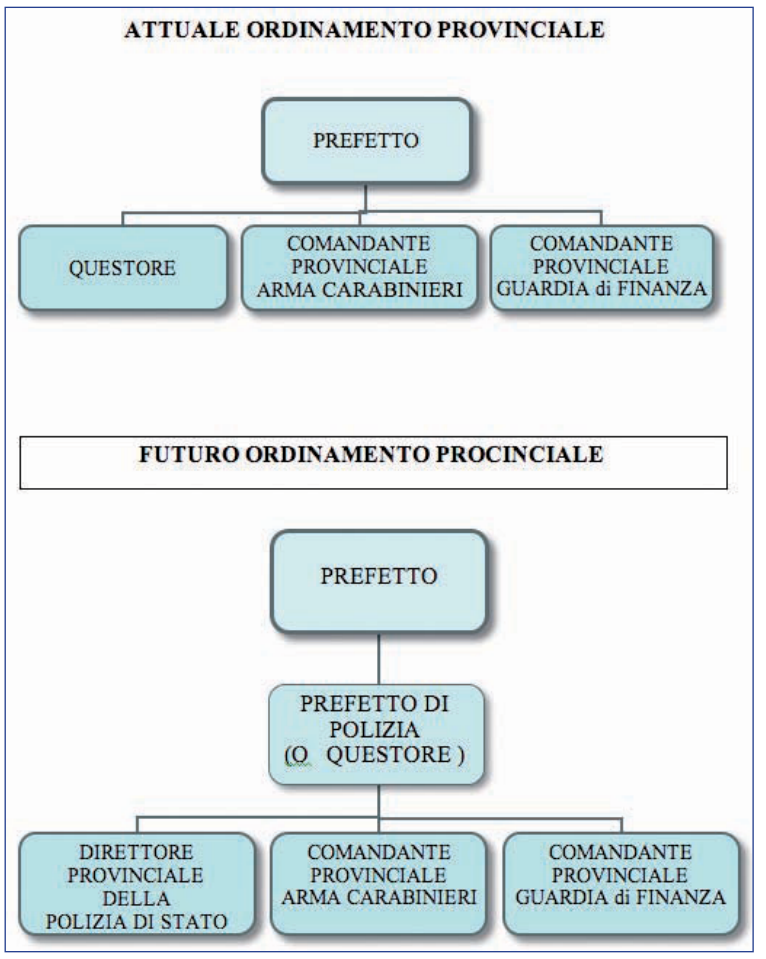

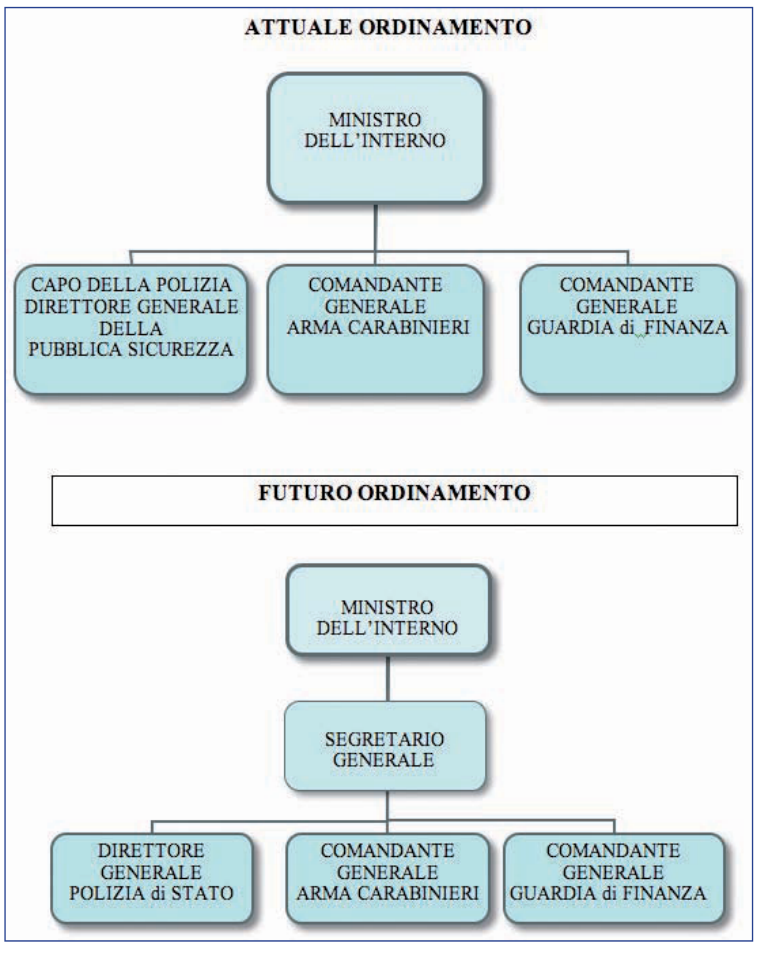

Infatti, nel Diritto Pubblico, il Coordinamento è il procedimento attraverso il quale un'Autorità o un organo sovraordinato – dotato di una propria competenza e responsabilità – dirige, razionalizza e controlla l'operato e l'attività di più organismi consimili destinati ad operare in un medesimo campo.
A tale riguardo e nell'intento di fare cosa gradita, vorrei riproporre quanto da me scritto in materia nel lontano 2009 e pubblicato su questo Magazine (n. 3 del 2009), il cui contenuto serve a richiamare l'attenzione dei competenti organismi Ministeriali sullo scopo di voler suggerire le più opportuno determinazioni di ordine legislativo e operativo.

Coordinamento delle Forze di Polizia. Quale futuro?

È importante ai fini della Sicurezza nel paese che il lavoro delle Forze di Polizia sia frutto di un maggiore coordinamento. Vediamo come.
Periodicamente, in seguito al verificarsi di avvenimenti che toccano particolarmente la sensibilità dell'opinione pubblica in materia di sicurezza, vedasi ad esempio i recenti drammatici episodi di violenza che mettono in pericolo l'incolumità dei cittadini e la pacifica convivenza civile, ecco ricomparire puntualmente le solite lamentele circa la scarsa attività di contrasto della criminalità da parte delle Forze dell'Ordine, scarso coordinamento tecnico operativo di detti Organismi nonché l'urgente necessità di potenziarne al massimo le strutture operative e di intensificarne i servizi di controllo del territorio avvalendosi, se ritenuto opportuno, anche dell'intervento di reparti dell'Esercito.
In particolare, trattando i rapporti tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, che in materia di ordine e sicurezza pubblica sono, come è noto, Corpi di Polizia a competenza generale, si è avuto modo di rilevare che i servizi anticrimine organizzati dai singoli Corpi spesso si riducono ad una duplicità di interventi tra loro scoordinati e tali da vanificare, talvolta, gli obiettivi prefissi, senza considerare che tale duplicazione di strutture e di servizi comporta altresì un notevole spreco di risorse e di mezzi.
Si è detto, a giustificazione dei risultati negativi, che esiste tra i due Corpi una sana e simpatica emulazione che invece si traduce in una vera e propria concorrenza senza voler parlare di antagonismo.
Per la verità, si sono verificate nel tempo varie iniziative tendenti a meglio chiarire le caratteristiche strutturali e le funzioni dei due Corpi di Polizia in materia di sicurezza e di ordine pubblico, senza tuttavia giungere a risultati apprezzabili.
Al riguardo, il Presidente Emerito della Repubblica Cossiga, in una recente dichiarazione, ha affermato di non condividere l'orientamento dei Vertici dell'Arma di potenziare la militarizzazione dell'ordine e della sicurezza pubblica e di sganciare l'Arma da qualunque dipendenza funzionale dal Ministero dell'Interno.
D'altro canto, esiste agli Atti della Camera dei Deputati una interpellanza urgente con la quale si chiede al Signor Ministro dell'Interno se esista un progetto mirato ad unificare l'Arma dei Carabinieri con la Polizia di Stato. Nella circostanza, l'interrogante si schiera a difesa della "unicità" dei Carabinieri asserendo che molte Nazioni guardano all'Arma come a un modello da prendere ad esempio.
Tutto ciò premesso, non sembra il caso di esaminare in questa sede le diversità che contraddistinguono i due Corpi di Polizia.
La "militarità" dell'Arma balza evidente dalla sua storia e dalle sue gloriose tradizioni, che ne hanno fatto nel tempo la Prima Arma dell'Esercito e, di recente, la Quarta Forza Armata.
Nel contempo non può sottacersi la caratteristica di forza ad ordinamento civile della Polizia di Stato, fin dalla sua fondazione nel 1852, che ha mantenuto nel tempo e nelle varie denominazioni: Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza (1852-1890), Corpo delle Guardie di Città (1890 - 1919), Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza (1925-1944).
Detta Forza di Polizia, dipendente direttamente dal Ministero dell'Interno, soltanto in due periodi ha avuto lo status militare: al termine della Prima Guerra Mondiale con l'istituzione del Corpo della Regia Guardia perla Pubblica Sicurezza (1919-1922) e dopo l'8 settembre 1943 con la militarizzazione del Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza che nel 1944 ha riassunto la denominazione storica di Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza (1943-1981).
Ma ciò che ha particolarmente distinto la funzione civile della Polizia è stato il Ruolo dei Funzionari Civili di Pubblica Sicurezza, eredi dell'Amministrazione
Civile di Pubblica Sicurezza, istituita nel Regno di Sardegna con R.D. 30 settembre 1848 e nella sua ultracentenaria storia ininterrottamente a statuto civile.
Si soggiunge al riguardo che, a norma della vigente legislazione in materia, l'Autorità di Pubblica Sicurezza è civile a tutti gli effetti, sia presso gli Uffici Centrali del Ministero dell'Interno (Ministro e Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza), sia presso gli Uffici periferici (Prefetto e Questore).
Da quanto sopra esposto, si evince chiaramente che prospettare una possibile fusione dei due Corpi di Polizia appare quanto meno improponibile, a meno di non voler smilitarizzare l'Arma dei Carabinieri, ipotesi questa piuttosto "fantasiosa", senza voler aggiungere altro.
Ciò che invece potrebbe riconsiderarsi in questa sede è il mancato, effettivo coordinamento delle Forze di Polizia, nonostante un preciso orientamento in al senso prospettato nella Legge 1 aprile 1981 n. 121, concernente il nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, specie in materia di direzione unitaria delle Forze di Polizia.
In effetti il Legislatore ha individuato (all'art. 1) il Ministro dell'Interno quale Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza avente, tra l'altro, l'alta Direzione ed il coordinamento delle Forze di Polizia.
Quel che invece nel dettato normativo è stato sottaciuto è che il Ministro, quale Autorità politica, che in materia di ordine e sicurezza pubblica mette in atto la politica del Governo, non è affiancato da una Autorità tecnico operativa che, con la stessa qualifica del Ministro, abbia la effettiva direzione ed il coordinamento di tutti i servizi organizzati ed effettuati dalle Forze di

Polizia, secondo il concetto di "coordinamento" che presuppone il diritto di disporre, dirigere, attribuendo o assegnando, nell'ambito di un gruppo, funzioni o compiti nel modo più idoneo al conseguimento di un fine determinato, evitando dispersione di elementi utili, di forze e di risorse.
Tale funzione di direzione unitaria non è pienamente riconducibile alla figura del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza il quale, pur avendo in materia di ordine pubblico il coordinamento delle Forze di Polizia, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'Interno, esercita le Sue alte funzioni prevalentemente nella direzione ed amministrazione della Polizia di Stato, piuttosto che quale Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, carica di ben più elevata importanza anche per i riflessi che quest'ultima potrebbe comportare riguardo alle funzioni di direzione e coordinamento operativo.
Ed a tale proposito, è interessante rammentare che, nel predisporre la Legge 121/81 la IV Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ebbe a prospettare l'opportunità di collocare le strutture che avrebbero dovuto provvedere ad attuare le direttive del Ministro ai fini della direzione unitaria e coordinamento delle Forze di Polizia, al di fuori del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in posizione superiore a sé stante, anche perché detto Dipartimento si articola in Direzioni Centrali riguardanti la sola Polizia di Stato e pertanto non pienamente strutturato per sostenere un'attività di coordinamento che coinvolge tutte le Forze di Polizia.
Tale limitazione di funzioni si ripercuote anche in periferia dove il Prefetto, Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, ha la direzione ed il coordinamento delle Forze di Polizia operanti nell'ambito del Capoluogo e della provincia, mentre il Questore, pur essendo anch'egli Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza e responsabile per il mantenimento dell'ordine pubblico, limita la sua funzione di direzione soltanto alle Forze locali di Polizia eventualmente poste a sua disposizione (art:14 legge 121/81).
Così stando le cose, una possibile soluzione a tale serio ed

"La "militarità" dell'Arma balza evidente dalla sua storia e dalle sue gloriose tradizioni, che ne hanno fatto nel tempo la Prima Arma dell'Esercito e, di recente, la Quarta Forza Armata"

annoso problema potrebbe individuarsi nel Disegno di Legge n. 600 presentato al Senato nel lontano 11 settembre 1992 (XI Legislatura) concernente nuove disposizioni in materia di direzione unitaria delle Forze di Polizia e sulla Amministrazione della Pubblica Sicurezza ed imperniato sulla istituzione del Segretariato Generale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, posto alle dirette dipendenze del ministro dell'Interno.
Tale disegno di legge, opportunamente riveduto e modificato sulla base delle esperienze acquisite in questi anni, potrebbe essere caratterizzato dalle seguenti ipotesi normative.

SEGRETARIATO GENERALE DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA

Il Segretario Generale è Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza ed ha, alle dirette dipendenze del Ministro dell'Interno, la responsabilità tecnico-operativa di tutte le attività mirate alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Inoltre ha l'Alta Direzione ed il Coordinamento delle Forze di Polizia e delle altre Forze chiamate a concorrere all'espletamento dei servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, a tal fi ne, si avvale delle strutture dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Il Segretario Generale ha la qualifica di Prefetto e viene collocato ad un livello funzionale di altissimo rango e comunque superiore a quello dei vertici delle Forze di Polizia destinate ad essere dirette e coordinate.
È auspicabile che in futuro il Segretario Generale venga nominato, a rotazione, tra coloro che rivestono la qualifica di Direttore Generale della Polizia di Stato, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comandante Generale della Guardia di Finanza, Capo di Dipartimento del Ministero dell'Interno. In tal caso, la durata dell'incarico dovrebbe essere limitata ad un Triennio. Al Segretario Generale verrebbe attribuita una speciale Indennità di Funzione, pensionabile, di particolare rilievo.
Nell'ambito del Ministero dell'Interno è istituito il Segretariato Generale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica con il compito di attuare le direttive del Ministro in materia di direzione e coordinamento delle Forze di Polizia nell'espletamento dei servizi tecnico-operativi miranti al controllo del Territorio ed alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Il Segretariato Generale dovrebbe assumere, per quanto compatibili, le competenze dell'attuale Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed essere concretamente un Ufficio Interforze, ferme restando le competenze e le strutture operative e gestionali delle singole Forze di Polizia.
In particolare, il Segretariato Generale dovrebbe emanare le più opportune direttive in materia di polizia di sicurezza, polizia criminale e polizia amministrativa e sociale, verificando che le stesse siano correttamente recepite ed eseguite dalle singole Forze di Polizia.

POLIZIA DI STATO

Il Direttore Generale della Polizia di Stato (o Capo della Polizia di Stato) è nominato tra i Dirigenti Generali di ruolo B della Polizia di Stato o tra i Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato. Dura in carica tre anni e gode di una indennità di funzione, pensionabile, di particolare entità.
Sono nominati Vice Capi della Polizia di Stato.
- Un Dirigente Generale di ruolo B della Polizia di Stato o Prefetto proveniente dai ruoli della Polizia di Stato con funzioni Vicarie;
- Un Prefetto proveniente dai ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno per le funzioni gestionali e logistiche della Polizia di Stato.
Il Direttore Generale della Polizia di Stato ha la responsabilità della gestione e dell'operatività della Polizia di Stato e, alla pari del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, segue, per la parte di competenza, le direttive emanate dal Segretario Generale.
Si auspica una completa revisione delle figure del Prefetto e del Questore delineate da una parziale modifica della vigente normativa in materia.
A tale riguardo, se verrà realizzato il Segretariato Generale e la nuova riforma della Polizia di Stato, ferma restando la responsabilità politica del Prefetto in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la conseguente alta direzione e coordinamento delle Forze di Polizia nell'ambito della Provincia, dovrebbe essere riformata la figura del Questore (preferibilmente sostituita dalla nuova figura del Prefetto di Polizia) che, affiancando il Prefetto, abbia anch'egli, in qualità di Organo tecnico-operativo, la direzione ed il coordinamento delle Forze di Polizia operanti nel territorio del Capoluogo e della provincia.
Per quanto concerne la Polizia di Stato, dovrebbe essere istituita la Direzione Provinciale della Polizia di Stato con a capo un Dirigente che, alla pari dei Comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, riferisca al Prefetto di Polizia, il quale assomma nella sua persona tutti i poteri ed i relativi obblighi nei confronti del Prefetto quale Autorità politica. Nulla verrebbe innovato in materia di servizi di ordine pubblico in quanto il Prefetto di Polizia, quale Autorità civile di P.S., continuerebbe a disporre dei Funzionari della Polizia di Stato per l'espletamento degli stessi.
È infine auspicabile che, per l'espletamento di servizi meramente gestionali ed adempimenti burocratici, le Forze di Polizia si avvalgano, ove possibile, a livello centrale e periferico, di personale civile proveniente dalle rispettive Amministrazioni.

IL NOSTRO SALUTO A GIOVANNI COSTA

di Piero Antonio Cau
pierocau@carabinieriditalia.it

La redazione di Carabinieri d'Italia Magazine saluta il collega Giovanni Costa scomparso il 6 giugno u.s..
Alto funzionario della Polizia di Stato, Costa ha ricoperto prestigiose cariche occupando incarichi di altissimo prestigio e responsabilità come: (S.I.S.MI.); (S.I.S.DE.), Alto Commissario Antimafia e Direzione Centrale della Polizia Criminale servendo lo Stato con altissimo spirito di abnegazione e senso del dovere.
Giovanni è stato una delle prime firme del nostro periodico, si è dedicato prevalentemente alla rubrica pensionistica e al trattamento economico delle forze di polizia compreso la sicurezza ed il coordinamento delle stesse. Le sue prestigiose interviste alle alte cariche dello Stato sono state motivo di stimolo e riflessione per gli stessi e per i nostri lettori.
In queste pagine pubblichiamo il suo ultimo articolo che ha al suo interno dei chiari riferimenti e delle note importantissime per la salvaguardia dell'Arma dei Carabinieri, per le forze di polizia e le istituzioni tutte.
Il direttore, i componenti della redazione e tutti i lettori di Carabinieri d'Italia Magazine salutano Giovanni – persona degna di profonda stima. Ciao Giovanni.

MEDIAZIONE

COMPATIBILITÀ TRA MEDIATORE CIVILE E PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA IL TAR CALABRIA DICE SÌ

di PAOLO CRISTOFARO

Con una recente sentenza del 26 maggio 2014, n. 201400813, il TAR della Calabria intervenendo nell'ambito del dibattito giurisprudenziale circa la compatibilità tra il ruolo di mediatore civile/commerciale e arruolato delle forze di polizia, ha espresso in senso favorevole la propria posizione evidenziando in particolar modo come il ruolo di mediatore, assimilabile a quello di giudice / conciliatore non comporti la violazione del dovere generale di esclusività della propria attività in capo ad ogni dipendente degli organi di pubblica sicurezza. Pertanto è da ritenersi quanto meno illegittima la negazione de plano di una autorizzazione al dipendente delle forze di pubblica sicurezza che, previo corso regolarmente seguito, voglia iscriversi presso un organismo di mediazione per lo svolgimento saltuario e del tutto sporadico di incarico di mediatore civile e commerciale.

La questione è già stata trattata dalla nostra rivista poco tempo indietro in un articolo a firma del Direttore Editoriale il quale, analizzando le norme di settore previste ex D.Lgs 180/2010, evidenziava l'assoluta compatibilità tra dipendente delle forze di polizia e ruolo di mediatore civile, auspicando un celere intervento del legislatore indispensabile per armonizzare la disciplina della mediazione civile e commerciale con le norme che regolamentano il ruolo e le funzioni degli organi di polizia.
Il legislatore non si è ancora espresso, tuttavia oggi possiamo comunque segnare un punto a favore della nostra teoria, facendo nostre le considerazioni giuridiche espresse dal Tar della Calabria con la sentenza in esame. In particolare i Giudici della Sezione I° del TAR Calabria, accogliendo il ricorso presentato dal ricorrente (dipendente delle forze di polizia) contro il provvedimento che gli negava l'iscrizione all'albo dei mediatori civili-commerciali, hanno evidenziato come *"L'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche in virtù del richiamo dell'art. 60 del t.u. n. 3/57, statuisce il dovere di esclusività per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, fissando l'inibitoria del commercio, dell'industria e di professioni o dell'assunzioni di impieghi presso privati e di incarichi presso società costituite a fine di lucro. L'art. 50 del d.p.r. 1982 n. 335, nel regolamentare l'ordinamento della Polizia di Stato, dispone che il personale di cui al decreto*

l'eventuale esercizio di ulteriori funzioni non può che assumere indiscusso carattere eccezionale, nel rispetto della salvaguardia primaria della dedizione del dipendente ai propri compiti di appartenente alla Polizia di Stato. Nel caso di specie, l'iscrizione all'albo e l'eventuale esercizio dell'attività di mediatore non contrasta con il disposto dell'art. 50 né delle altre disposizioni in tema di autorizzazione agli incarichi per dipendenti pubblici o appartenenti alla Polizia di Stato, in considerazione della sostanziale assimilabilità dell'incarico in questione alle funzioni di arbitro o di conciliatore. Il carattere dell'attività in questione, successivamente all'eventuale iscrizione negli elenchi previsti, può infatti concretizzarsi nello svolgimento anche di pochissimi incarichi all'anno – anche uno o nessuno –, al di fuori dell'orario lavorativo ed, eventualmente, del luogo di lavoro del ricorrente, fermo l'accertamento da svolgersi in concreto sulla compatibilità del singolo incarico con le funzioni svolte e con i compiti istituzionali.

legislativo non può esercitare il commercio, l'industria né alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. Il personale può essere prescelto come perito o arbitro, previa autorizzazione del Ministro o del capo dell'ufficio da lui delegato. La disciplina che regolamenta specificamente l'ordinamento della Polizia di Stato impone prescrizioni più restrittive, atte a introdurre una sorta di incompatibilità assoluta con altre attività, indipendentemente dalla natura privata o pubblica che connota le stesse. Deve, pertanto, riscontrarsi l'obbligo di operare esclusivamente a favore della Polizia di Stato, anche in considerazione della particolare gravosità riconosciuta alle relative funzioni. Ne deriva che ***l'eventuale esercizio di ulteriori funzioni non può che assumere indiscusso carattere eccezionale, nel rispetto della salvaguardia primaria della dedizione del dipendente ai propri compiti di appartenente alla Polizia di Stato. Nel caso di specie, l'iscrizione all'albo e l'eventuale esercizio dell'attività di mediatore non contrasta con il disposto dell'art. 50 né delle altre disposizioni in tema di autorizzazione agli incarichi per dipendenti pubblici o appartenenti alla Polizia di Stato, in considerazione della sostanziale assimilabilità dell'incarico in questione alle funzioni di arbitro o di conciliatore. Il carattere dell'attività in questione, successivamente all'eventuale iscrizione negli elenchi previsti, può infatti concretizzarsi nello svolgimento anche di pochissimi incarichi all'anno – anche uno o nessuno –, al di fuori dell'orario lavorativo ed, eventualmente, del luogo di lavoro del ricorrente, fermo l'accertamento da svolgersi in concreto sulla compatibilità del singolo incarico con le funzioni svolte e con i compiti istituzionali.***

L'attività di mediatore non ha carattere continuativo e può ridursi allo svolgimento di poche ore di attività al di fuori dell'orario lavorativo. .... Il ricorso è stato pertanto accolto con annullamento dell'atto impugnato e la pubblica amministrazione competente deve essere tenuta a riesaminare l'istanza sulla base delle indicazioni di cui in motivazione, con specifico riferimento alla genericità della formulata istanza, salva l'insussistenza di un'astratta incompatibilità tra l'attività svolta dal ricorrente e le funzioni di mediatore.

Sulla scorta di siffatte valutazioni giuridiche-normative appare ormai indubbio che i dipendenti delle forze di polizia pubblica non sono sempre e comunque incompatibili con altri ruoli e funzioni, bensì tale incompatibiltà sancita per legge deve valutarsi di volta in volta in base alle circostanze concrete presenti nei singoli casi.

Per quanto attiene alla compatibilità tra il ruolo di mediatore civile e quello di dipendente delle forze di pubblica sicurezza può ritenersi certamente valido il ragionamento posto alla base della sentenza emessa da Tar della Calabria laddove si evidenzia il carattere saltuario ed eccezionale che tipicizza gli incarichi di mediazione assunti dal dipendente per il tramite dell'Organismo preposto. Fintanto che il ruolo, le funzioni, e le modalità di svolgimento del mediatore civile saranno disciplinate così come attualmente previste dalle norme di settore, sarà, dunque, illegittimo negare de plano la richiesta di iscrizione all'albo dei mediatori civili e commerciali.

Pertanto il dipendente delle forze di polizia pubblica, in possesso di tutti gli altri requisiti ex lege previsti per lo svolgimento della professione di mediatore, ben potrà richiedere al proprio superiore l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi di mediatore civile-commerciale. Autorizzazione che, in assenza di altri impedimenti ex lege previsti, ben potrà essere concessa a patto che le funzioni e gli incarichi di mediatori mantengano un carattere eccezionale, sporadico, e saltuario rispetto all'attività primaria e prioritaria di pubblica sicurezza.

Accogliamo con piacere le statuizione del Tar della Calabria le quali possono ben inserirsi nel solco di tutte quelle direttive, norme, sentenze, e disposizioni volte a far crescere e sviluppare l'istituto della mediazione civile. V'è d'auspicare che, sulla scorta dell'indirizzo giurisprudenziale appena discusso, le Forze armate tutte possano acquisire nuovo interesse verso la mediazione, in quanto i concetti giuridici e sociali diffusi con la mediazione, crediamo, debbano far parte integrante del bagaglio umano e culturale di ogni dipendente di pubblica sicurezza, quali strumenti utili per lo svolgimento delle funzioni di legge.

Da ultimo, sia permesso un espresso invito a tutte le parti interessate alla mediazione civile, affinché pongano maggiore attenzione ed impegno verso un istituto finora troppo poco considerato, talché possa presto cristallizzarsi nel tessuto sociale della nostra collettività e finalmente esprimere tutte le proprie potenzialità positive in termini di minore litigiosità tra cittadini, velocità de processi, minor costi di giustizia, sistema giudiziario più efficiente ed efficace.

COMUNICAZIONE

Per politica editoriale si è ritenuto opportuno far veicolare come free-press il nostro giornale oltre che in tutte le sedi istituzionali, comprese quella dell'Arma dei Carabinieri, gli organi di stampa, magistrati militari e ordinari, anche a tutti i parlamentari componenti della commissione difesa nominati in entrambe i rami del Parlamento, affinchè gli stessi possano prendere spunto dagli articoli pubblicati sulla testata.

Per cui si invitano tutti i lettori, qualora avessero proposte concrete e documentate da avanzare, di inviarcele. Noi le vaglieremo e con il vostro consenso le pubblicheremo.

"Il tuo contributo sarà un aiuto per gli addetti ai lavori a migliorare la vita sociale dei militari e degli operatori della sicurezza".

¤ RUBRICA MILITARE

COMBAT STRESS: UN NEMICO DA COMBATTERE

di MARGHERITA NACCARATI

In questo spazio della rubrica militare vi voglio parlare del **PTSD** (Posttraumatic stress disorder). Ma cosa è questa sigla mostruosa?
In psicologia e psichiatria il disturbo PTSD rappresenta l'insieme delle forti sofferenze psicologiche che conseguono l'esposizione diretta ad un evento traumatico, catastrofico o violento per se stessi o per gli altri. I sintomi caratteristici che ne derivano partono dal rivivere continuamente l'evento traumatico, evitare gli stimoli associati al trauma e reagire in maniera diversa alla normale reattività con comportamenti di irritabilità e insonnia. Il quadro sintomatologico completo per essere chiaro deve comunque essere presente per più di un mese e il disturbo deve causare disagio clinicamente significativo o menomazione del funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree importanti.

Esso è denominato anche nevrosi da guerra, proprio perché inizialmente riscontrato in soldati coinvolti in pesanti combattimenti o in situazioni belliche di particolare drammaticità. Lo studio delle sindromi posttraumatiche iniziò durante la Prima guerra mondiale ad opera degli psichiatri militari dei diversi schieramenti. Fu però durante la Seconda guerra mondiale e durante la Guerra di Corea che si iniziarono a sviluppare trattamenti specifici per le sindromi traumatiche nel personale militare ed è con la Guerra del Vietnam che iniziò ad essere portato all'attenzione dell'opinione pubblica.
Dal 1980, in seguito al dilagarsi del fenomeno fu introdotta la diagnosi di Post-Traumatic Stress Disorder nel DSM IV, il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali.
Ma le Forze Armate cosa fanno per prevenire il problema? Si parla spesso infatti di missioni all'estero, peace keeping, militari pronti ad aiutare il prossimo, ma alla fine chi aiuta loro? Le missioni lasciano il segno e non lo lasciano solo sulla pelle, le tracce psicologiche rimangano e non sono facili da gestire. Questo il motivo per il quale ha assunto sempre maggiore importanza la necessità di fornire ai Reparti impiegati in tali contesti operativi validi strumenti per conoscere, limitare e gestire situazioni di combat stress. Ci sono esperti del settore che coadiuvano il personale operante all'estero attraverso l'esplicazione del modello concettuale S.I.T (Stress Inoculation Training), procedura di trattamento cognitivo- comportamentale ideata dallo psicologo Donald Meichenbaum negli anni '70 che suddivide questo processo in tre fasi: fase educativa in cui si presuppone che l'assistito venga coinvolto in maniera assoluta dal terapeuta per poi passare alla fase di acquisizione e infine alla fase di applicazione.
Meichenbaum affermava che gli eventi cognitivi o i cosiddetti pensieri automatici avvengono al di fuori della consapevolezza del soggetto; sono in realtà una forma di dialogo interiore che si verifica in maniera automatica. Le convinzioni, i sentimenti ed i pensieri hanno un ruolo importante nel generare le reazioni di stress che è definito dallo psichiatra come una transazione tra l'individuo e l'ambiente. Alcune persone sembrano valutare le richieste ambientali come delle minacce, altre invece come delle opportunità, è il modo in cui le persone valutano cognitivamente e percepiscono emotivamente gli eventi stressanti che genera lo stress.Il suo metodo di trattamento, definito Sit si applica in un'ottica di prevenzione - e non sempre di terapia -, potenziando le difese del soggetto e seguendo "un'esposizione graduale", partendo da stressors meno minaccianti fino a quelli più minaccianti, con il fine di sollecitare nell'individuo un senso di "self-efficacy"per riuscire ad immunizzare il soggetto dallo stress, rendendolo abile ad affrontare eventi sempre più traumatici.
Oggi abbiamo l'onore di intervistare il **Professor Carmine Pariante** che insegna ed è responsabile della sezione Psichiatria Biologica al King's College di Londra, una delle università più prestigiose del mondo anglosassone e centro accademico e di ricerca di livello mondiale, è consulente e Responsabile del servizio di collegamento di Psichiatria perinatale al King's College Hospital , ed

"Il termine ' inoculation ' può essere letteralmente tradotto con quello di inoculazione o di vaccinazione. Meichenbaum ebbe questa idea studiando l'effetto del vaccino in medicina. Il punto di partenza del trattamento è: presentare alla persona in difficoltà una situazione distressante al punto tale da sollecitare meccanismi di difesa e di gestione senza però sopraffarla, questo dovrebbe incrementarne la fiducia nelle sue possibilità di riuscita". L'idea nacque proprio dal fatto che iniettare dosi minime di sostanze ,altrimenti tossiche o addirittura mortali rispettando le modalità prestabilite, fa aumentare la resistenza della persona nei confronti di quella patologia."

è uno dei più rinomati esperti internazionali sugli effetti dello stress sulla salute fisica e mentale con 168 pubblicazioni elencate in PubMed, per un totale di 6103 citazioni.

Il Prof. Pariante, intervenne anche sulla vicenda dei disordini causati dai vandali in alcuni quartieri di Londra nell'estate del 2011 interrogandosi sul perché di questi atti così violenti.

Da allora nacque il "Babies of the Boroughs", un progetto di sensibilizzazione con dei dipinti sulle serrande e le pareti esterne dei negozi raffiguranti volti di bambini del quartiere, con l'intento di contribuire a creare un clima di maggiore serenità e ridurre il crimine.

Professore, quali sono i sintomi del PTSD?

Il PTSD e' caratterizzato dall'impossibilita' di distaccarsi e risolvere emotivamente il vissuto legato ad un evento traumatico – un evento stressante grave, che per portata ed impatto sarebbe considerato molto difficile dalla maggior parte delle persone. Il sintomo più importante e' la sensazione di rivivere l'esperienza dell'evento, attraverso flashback, incubi, immagini mentali e persino sensazioni fisiche. Questo rivivere l'evento stressante non e' semplicemente come un ricordo: la persona affetta si sente, almeno momentaneamente, come se fosse realmente nella situazione – per esempio, sul campo di battaglia. A volte questi momenti sono scatenati da circostanze associabili all'evento, e quindi le persone affette cercano di evitare luoghi, persone o occasioni che ricordino quel momento. Spesso, una persona affetta da PTSD si sente in uno stato costante di agitazione e tensione, con sintomi di ansia sia fisica (tachicardia, mancanza di respiro) che psicologica (preoccupazione, anticipazione negativa). A volte le persone diventano distanti emotivamente, e si disinteressano alla vita quotidiana ed alle persone che le circondano. In certi casi, il quadro sfocia in depressione, uso di alcol o droghe, ed un aumentato rischio di suicidio. Insomma, una condizione difficile e complessa che può davvero distruggere una persona e la sua famiglia.

La diagnosi del combat stress è genericamente indicata come "la condizione di stress acuta che si manifesta in seguito all'esposizione ad un evento traumatico". Ce lo spiega meglio?

Il combat stress non e' altro che una forma di PTSD specificatamente associata a situazioni di stress sul fronte.

I sintomi possono perdurare anche per anni?

Si, purtroppo si, soprattutto se la persona affetta non riceve l'aiuto necessario: il supporto medico e psicologico, se necessario.

Lo Stress Inoculation Training utilizzato nell'ambito delle Forze Armate come strumento di prevenzione degli effetti negativi dello stress secondo lei aiuta a prevenire situazioni a rischio?

Lo Stress Inoculation Training e' sicuramente uno strumento terapeutico nelle persone che soffrono già di PTSD, e teoricamente può aiutare nella prevenzione del PTSD. Ma occorre ricordarsi che si tratta di uno dei tanti approcci possibili. Per esempio, anche semplicemente migliorare la prestazione fisica dei soldati può aiutare la resilienza in situazioni di stress. Inoltre, nei paesi anglosassoni vi e' anche molta enfasi sui programmi di supporto dei soldati al ritorno dal fronte, per la prevenzione del PTSD.

Lo studio delle sindromi post-traumatiche si è iniziato a strutturare durante la Prima guerra mondiale ad opera degli psichiatri militari dei diversi schieramenti; come si sono evoluti gli studi con la "metamorfosi" delle guerre?

Uno degli aspetti più' interessanti di questa ricerca e' quanto poco siano cambiati i tipi di disturbi psicologici da una guerra all'altra. Anche se ogni volta sembra che si scopri un disturbo nuovo, in realtà si tratta sempre di manifestazioni simili, magari con leggere variazioni nel tipo di sintomi. Per esempio, i sintomi tendevano ad essere più' "fisici" all'inizio del secolo (stanchezza, perdita di memoria, tremori, vertigini) mentre oggi con il PTSD si privilegiano i sintomi di malessere emotivo: ma questo e' dovuto soprattutto al generale cambiamento nell'opinione pubblica su come esprimere il disagio. Anche i diversi nomi dei disturbi rispecchiano più le teorie prevalenti al tempo che una reale differenza clinica. Per esempio, lo "shell-shock"della prima guerra mondiale aveva questo nome poiché si pensava che fosse dovuto alla vicinanza di un esplosione – anche se molti soldati avevano gli stessi sintomi indipendentemente dal fatto che fossero stati vicini o lontani all'esplosione.

Nella foto: il Professor Carmine Pariante

I pazienti con PTSD vengono abitualmente classificati in tre categorie, in base al loro tipo di coinvolgimento nell'evento critico che ha originato il disturbo:

a) primari, le vittime dirette che hanno subito personalmente l'evento traumatico;

b) secondari, i testimoni diretti dell'evento, o i parenti delle vittime primarie;

c) terziari, il personale di soccorso (volontario o professionale) che si trova ad operare con le vittime primarie o secondarie.

Quali sono le differenze dominanti nei sintomi ?

Questo in realtà e' una divisione che non si basa su dei veri criteri clinici, ed e' sorgente di confusione. Il PTSD e' uno solo, ed e' quello della persona esposta al trauma. Per alcune persone più' sensibili, anche semplicemente l'assistere al trauma come testimoni accidentali può essere così stressante da indurre sintomi. Allo stesso modo, soccorrere vittime di trauma, soprattutto nell'immediato, può essere traumatico di per sè, per l'esposizione a situazioni di sofferenza fisica o morale. Insomma: se una bomba esplode, sarà traumatico per le persone coinvolte, ma anche per quelle che vedono l'esplosione, e le sue conseguenze da un po' più' lontano, o per quelle che giungono sul luogo dopo pochi minuti per curare i feriti. Non tutte queste persone soffriranno di PTSD, ma quelle che soffriranno, avranno tutti la stessa costellazione di sintomi, anche se magari di severità diversa. Completamente diverso e' il caso dei parenti delle vittime, che non soffrono di PTSD ma soffrono delle difficoltà di vivere con una persona che non sta bene, e possono vedere il loro caro deprimersi, usare alcool, distaccarsi emotivamente, ed in generale diventare una persona diversa.

Ringraziamo il Dott. Pariante per la chiara e completa intervista concessaci.

"Gli uomini non sono agitati e turbati dalle cose, ma dalle opinioni che essi hanno delle cose."
Epitteto

ERRATA CORRIGE

In merito all'articolo ed all'immagine pubblicati nel numero di aprile-giugno 2014, si segnala il seguente errore dovuto ad un refuso:

alle pagine 12 / 13 / 14 è stata utilizzata la frase "nei secoli fedeli", invece dell'espressione corretta: "nei secoli fedele", così come meglio indicato alla pag. 15, riga n. 14.

¤ RUBRICA MILITARE

L'ARMA DEI CARABINIERI E LE SUE MISSIONI "QUANDO IL DOVERE CHIAMA"

di MARGHERITA NACCARATI

Noi di Carabinieri D'Italia - non possiamo non ricordare le innumerevoli missioni all'estero quali forme di più alto impiego delle Forze Armate.
Esse sono l'espressione delle relazioni internazionali intessute dal nostro Paese e vengono svolte sotto egida Nato, Onu, Unione Europea e coalizioni ad hoc per poter concorrere alla pace, al sostegno e al riequilibrio di zone a rischio.
L'Arma dei Carabinieri, non potendosi sottrarre a questo arduo compito, accosta ai suoi innumerevoli impegni quelli di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è proprio in questo settore che possiamo introdurre il contributo dato con i Reggimenti **MSU** (MultinationalSpecialized Unit), operanti nell'ambito delle missioni dell'Alleanza Atlantica e **IPU** (Integrated Police Unit), schierati nell'ambito delle missioni a guida Unione Europea.

La Benemerita inizia la sua partecipazione ad operazioni di peacekeeping durante la guerra di Crimea nel 1855. Da lì ha sempre attivamente preso parte al processo di evoluzione delle operazioni internazionali, contribuendo, alle più significative esperienze condotte dall'Italia sotto egida ONU, NATO ed OSCE o in forza di accordi multinazionali fra Nazioni (c.d. Coalition of Willing).
In questo contesto esamineremo le ultime e più importanti missioni per evidenziare l'importante ed indispensabile contributo dell'Arma dei Carabinieri nei teatri operativi nel territorio internazionale.

Pertanto illustriamo brevemente le **MISSIONI ONU:**

LIBANO: Missione UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) l'Arma ha schierato una Compagnia di Polizia Militare a Tibnine ed una componente per attività tecnico - investigative a Naqoura.

CIPRO: Missione UNFICYP (United Nations Force in Cyprus) con compiti umanitari e di assistenza alla polizia locale nonché per concorrere al controllo della "zona cuscinetto" che separa il Nord turco dal Sud greco.
HAITI: Missione MINUSTAH, (MissionsdesNationesUnies pour Stabilisation) nella quale l'Italia partecipa con un contingente di 120 carabinieri, una Formed Police Unit (FPU).

Le MISSIONI NATO:

BOSNIA: da agosto 1998, l'Arma ha schierato in Bosnia un Reggimento MSU - schierato nell'ambito di KFOR (Kosovo Force), la forza della NATO presente in Kosovo,che ha operato fino a dicembre 2004, quando è stato ridenominato IPU con compiti di controllo del territorio, raccolta informativa, pattugliamento areale, ripristino/mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, investigazione e intelligence criminale, contrasto al terrorismo, addestramento del KPS (Kosovo Police Service) nonché consulenza in materie specialistiche (tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e investigazioni scientifiche).

BAGHDAD: Missione NTM-I (NATO Training Mission - Iraq), l'Arma impiega in Baghdad (Camp Dublin), dal 2007, una componente addestrativa (CC Training Unit - Iraq), altamente qualificata per la formazione della IFP (Iraqi Federal Police) ossia la Gendarmeria irachena.

AFGHANISTAN: Missione ISAF (International Security and Assistance Force) L'Arma da giugno '08 è presente in Afghanistan, con la CC Training Unit - Adraskan al fine di addestrare l'ANCOP (Afghan National Civil Order Police), ossia i "Battaglioni mobili" della polizia afgana. L'Istituzione fornisce il proprio contributo an-

" La vera pace non è solo
l' assenza di tensione:
è la presenza della giustizia "
Martin Luther King

che nell'ambito della NTM-A (NATO Training Mission - Afghanistan), con personale di staff inserito nel Quartier Generale della missione e nell'IJC (Intermediate Joint Command); inoltre, per l'ulteriore addestramento nei confronti dell'AUP (AfghanUniformed Police), l'Arma, in aggiunta ai trainers impiegati in Adraskan, ha recentemente schierato proprio personale:
- presso il Central Training Centre di Kabul (CTC-K);
- in Herat, suddiviso in 3 POMLT (Police OperationalMentoring Liaison Team) destinati alla "monitorizzazione" dei locali Comandi Regionali e Provinciali dell'AUP.

Infine le **Missioni UE, OSCE** o conseguenti ad accordi multinazionali o bilaterali:

BOSNIA HERZEGOVINA: Missione EUPM (European Union Police Mission), che dal gennaio 2003 ha sostituitol'International Police Task Force (IPTF) mentre un centinaio sono schierati nel Reggimento IPU - EUFOR. Da novembre 2007, nell'ambito della suddetta IPU (Integrated Police Unit) si è inserita una componente della Forza di Gendarmeria Europea (EUROGENDFOR - EGF), costituita dai cinque Paesi europei che dispongono di forze di polizia ad ordinamento militare alla pari dell'Arma dei Carabinieri (Italia, Spagna, Portogallo, Francia e Olanda), con Quartier Generale a Vicenza, a cui l'Arma partecipa con proprio personale. Dal 2 dicembre '08, in concomitanza con l'avvio della missione esecutiva europea EULEX in Kosovo, la forza di MSU KFOR è stata ridotta con contestuale ritiro del Contingente francese. L'Italia risulta essere tra i primi tre Paesi contributori di EULEX, con una significativa presenza nel campo della Justice e del Police component.

PALESTINA: Missione TIPH (Temporary International Presence in Hebron) sono presenti nella città di Hebron dal gennaio 1996 con il compito di supervisionare l'applicazione dell'accordo firmato tra Israele e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), favorendo così il delicato e difficile processo di pace arabo-israeliano. Missione EUBAM - Rafah (European Union Border Assistance Mission presso il valico di Rafah) un Ufficiale impiegato quale Executive Officer del Capo Missione inquadrato in un contingente multinazionale, con il compito di assistere l'Autorità Palestinese nelle operazioni di frontiera presso il valico di Rafah e per assicurare una presenza internazionale, con funzioni di monitoring e mentoring, durante l'apertura del valico.

AFGHANISTAN: Missione EUPOL (European Union Police in Afghanistan), avviata a luglio 2007, l'Arma impiega Ufficiali e Marescialli nell'incarico di monitors, con compiti di addestramento, supervisione e consulenza per la ricostruzione dell'ANP (Afghan National Police).

CONGO: Missione "EUPOL RD" con compiti di addestramento della polizia locale.

GEORGIA: Missione EUMM (European Union MonitoringMission), avviata a seguito della crisi russo-georgiana, con compiti di monitoraggio del "cessate il fuoco" e della libertà di movimento.
Ed è con l'operazione Difesa denominata "White Crane" finalizzata al sostegno della popolazione di Haiti vittima del violento sisma che chiudiamo questa sfilza di Missioni che rappresentano l'essenza dell'Arma, la motivazione ideale e umanitaria intrecciata alla vita militare; quella fatta di uomini e donne che lottano con impegno e costanza per e oltre la Patria.

¤ IL CASO

FURTO DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO E DELLA PLACCA: SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO NON C'È COLPA

Una recente sentenza scagiona un poliziotto vittima della sottrazione del proprio portafogli

di ALESSANDRO NANNI

Gli operatori delle Forze dell'Ordine, nell'adempiere al loro dovere, devono certamente aver premura di adottare specifiche misure idonee a garantire il decoro, il prestigio e la funzionalità delle Amministrazioni alle quali appartengono; oltre ad avere cura nell'indossare la divisa, devono fronteggiare giornalmente le numerose incombenze dettate dal "regolamento", avere cura del mezzo, degli equipaggiamenti, dell'armamento individuale e di reparto, insomma, tutto ciò che serve per non incorrere in spiacevoli sanzioni disciplinari.
Tutto facile?
Sembrerebbe di no, stando agli innumerevoli casi che vedono come protagonisti Poliziotti, Carabinieri e Finanzieri, rei di non aver adottato la dovuta attenzione durante il servizio; incidenti, rottura di lampeggianti e palette segnaletiche, smarrimenti, e chi più ne ha più ne metta, tutti eventi che comportano molte volte sanzioni disciplinari o, peggio ancora, strascichi di natura penale.
Tuttavia, oltre a quelle già descritte, c'è una casistica che è stata sottoposta recentemente all'esame dei giudici del Consiglio di Stato, si tratta del furto del tesserino di riconoscimento e della placca di un poliziotto in servizio presso la Questura di Lodi.

I fatti risalgono al mese di settembre 2009, quando un agente della Polizia di Stato, fu vittima, mentre era in congedo ordinario, del furto del portafogli, contenente la tessera di riconoscimento, la placca metallica numerata della Polizia di Stato e i codici utilizzati per il rifornimento di carburante delle autovetture dell'Amministrazione.
In conseguenza di quell'episodio, per il quale potrebbe essere colpito chiunque, ma non per propria negligenza, fu irrogata l'8 ottobre 2009 dal Questore di Lodi, la sanzione disciplinare pecuniaria di 5/30 dello stipendio, che di questi tempi non è proprio una misura esigua, anzi, risultò talmente smisurata al malcapitato da spingerlo a proporre il Ricorso Gerarchico al Capo della Polizia.
Pertanto, quel tentativo di riparare ad un errore non attribuibile ad un suo comportamento censurabile non ebbe gli esiti sperati, infatti il 5 marzo 2010 gli fu notificato il rigetto del predetto ricorso. Tuttavia il poliziotto non si diede per vinto, ritenendo ingiusta la sanzione disciplinare e la relativa motivazione che citava testualmente: "per comportamento non conforme alle funzioni di appartenente alla Polizia di Stato….", decideva di far valere le sue ragioni e quindi di proseguire la sua "battaglia legale" per ottenere giustizia, e così, in seguito ad apposito Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, il Ministero dell'Interno chiedeva il 3 agosto 2010 il parere del Consiglio di Stato su quest'ultimo atto. Nell'adunanza del 6 marzo 2013 della Sezione Prima del supremo organo avente rilievo Costituzionale, venne espresso un parere favorevole all'accoglimento del ricorso, annullando di conseguenza il provvedimento impugnato che, secondo i giudici, era erroneamente motivato in ordine all'illecito addebitato al poliziotto, ritenendolo quindi illegittimo.
Entrando più nel dettaglio, il ricorso deduceva l'illegittimità della sanzione irrogata, perché l'addebito contestato riguardante il comportamento non conforme alle funzioni, non era conferente rispetto al fatto, per il quale riteneva infondata la sanzione subita in quanto causata da una condotta illecita di altri.

Le considerazioni del Consiglio di Stato propendevano per una valutazione accurata della locuzione adottata nelle motivazioni, in quanto, secondo i togati, le parole "conformità al decoro delle funzioni" nonostante lascino alla discrezionalità del giudizio dell'Amministrazione, di includervi ogni comportamento che un appartenente alla Polizia di Stato non deve tenere, non si può accludere in questa fattispecie il fatto di essere derubato del portafogli. Seppur esaustivi nella loro disamina, i componenti della Sezione Prima del Consiglio di Stato, si addentravano ulteriormente nell'esame del caso, sostenendo che, "l'appartenente alla Polizia di Stato deve essere particolarmente diligente nel custodire gli oggetti di servizio e i simboli, affidatigli dall'Amministrazione di appartenenza, affinché possa evitare che questi gli vengano tolti e adoperati per scopi illeciti, ma ciò al di là del fatto che è sempre possibile dimostrare di non aver omesso nulla, non rientra certo nel decoro delle funzioni, ma semmai, sussistendone i presupposti, nella mancanza di diligenza".

Con queste parole il Consiglio di Stato confortava le motivazioni del suo parere favorevole all'accoglimento del ricorso, che sicuramente rappresenta un provvedimento che fa "giurisprudenza" non solo per gli appartenenti alla Polizia di Stato, ma anche a Carabinieri, Finanzieri e più in generale, a tutti gli operatori del comparto Sicurezza e Difesa, alle prese, nei loro servizi giornalieri, con la custodia degli equipaggiamenti in dotazione di reparto, compreso quelli in dotazione personale.
D'ora in poi ci sarà una sicurezza in più per loro, nello svolgimento dei delicati compiti istituzionali ai quali sono chiamati a svolgere, pertanto, la loro responsabilità sulla custodia delle dotazioni individuali e/o di reparto, terminerà laddove ci sarà un atto illecito.

Siamo però sicuri di una cosa, che i più "fedeli servitori dello stato" non si approfitteranno mai di questa sorta di "giustificazione" svolgendo il proprio dovere con dedizione ed abnegazione.

¤ ORDINE PUBBLICO

AVVIATA LA SPERIMENTAZIONE DELLE TELECAMERE SUI CASCHI

Per gli operatori delle forze dell'ordine un'arma in più per gestire gli scontri in "piazza"

di ALESSANDRO NANNI

Il Belpaese si è sempre distinto per le numerose illogicità che ne hanno contraddistinto la sua storia, a cominciare dalla giustizia, più volte dimostratasi ostile con i più fedeli servitori dello Stato impiegati a difendere la sicurezza e molto benevola invece con chi, mosso da futili motivazioni che lo spingono ad organizzare forme di protesta in "piazza", devasta e distrugge tutto ciò che rappresenta lo Stato compresi gli operatori delle forze dell'ordine, influenzando negativamente coloro che invece partecipano alle manifestazioni con sacrosante motivazioni di carattere sociale.

La situazione attuale non è affatto rosea; Carabinieri, Poliziotti e Finanzieri si sentono sempre più trascurati sia dalle Istituzioni che sono chiamati a difendere, sia dalla Legge, sempre più rigorosa nei loro confronti. Lo dimostrano chiaramente le sempre più numerose sentenze di condanna che vedono imputati appartenenti alle Forze dell'Ordine, chiamati a pagare molto più aspramente che chiunque altro il conto con la Giustizia.

Dal caso Aldrovandi al caso Uva, per finire con la recente sentenza sull'aggressione di Gugliotta, il tifoso della Roma protagonista di un presunto pestaggio ad opera dei poliziotti del 1° Reparto Mobile. Quest'ultimo episodio, accaduto il 5 maggio 2010 al termine della finale di Coppa Italia tra la squadra Capitolina e l'Inter, è stato emblematico: per quella aggressione, nove agenti del Reparto Celere di Roma sono stati condannati a ben 4 anni di reclusione dalla X Sezione del Tribunale Penale. Una sentenza davvero pesante tenuto conto del fatto che è andata oltre le richieste della Procura basate su condanne variabili dai due ai tre anni per lesioni aggravate. Tuttavia una delle domande da porsi in primo luogo è questa: sarà accaduto veramente che 9 poliziotti si siano scagliati con ira, su un giovane tifoso in modo così gratuito e violento? Secondo la sentenza del Tribunale sembrerebbe di sì, ma coloro che conoscono bene la professionalità e la preparazione dei celerini ci vanno con "i piedi di piombo" nella valutazione di questo caso.

Una cosa però e certa, a causa di questi episodi e dei continui attacchi di delegittimazione ai quali sono continuamente esposti Carabinieri, Poliziotti e Finanzieri, serpeggia da tempo nelle loro caserme, un malessere ed una mortificazione che non li mettono in condizione di affrontare con la dovuta serenità i delicati compiti che devono assolvere: primo fra tutti la tutela dell'ordine pubblico.

Del resto le polemiche sollevate di recente dai mass media, non fanno altro che mettere benzina sul fuoco dell'odio contro chiunque indossi una divisa. Basta una foto raffigurante un celerino con il manganello in mano a scatenare le critiche ed i commenti dell'opinione pubblica, facendo passare in secondo piano le decine di immagini riferite a operatori delle forze dell'ordine pestati, feriti, aggrediti. Ovviamente, così non si può andare avanti, e questo lo hanno capito anche alle alte sfere del Ministero degli Interni, dove qualcuno ha pensato bene di rispolverare qualche bella proposta avanzata in precedenza, come quella di inserire nei caschi utilizzati per l'ordine pubblico apposite telecamere, in grado di immortalare e filmare le varie fasi di eventuali scontri e intemperanze durante manifestazioni, cortei e sommosse. E' iniziata infatti il primo Luglio, per la durata di sei mesi, la sperimentazione delle telecamere individuali nelle città di Roma, Milano, Napoli e Torino, che saranno utilizzate dai reparti della Polizia di Stato nei servizi di Ordine Pubblico.

La fase sperimentale è finalizzata a tutelare gli operatori di polizia riprendendo le immagini degli scenari di maggiore rischio o momenti di criticità per l'ordine pubblico che dovessero verificarsi nel corso del servizio. Le immagini dei 160 dispositivi verranno acquisite successivamente dalla Polizia Scientifica e, se necessario, poste a disposizione dell'Autorità Giudiziaria secondo le procedure di garanzia della normativa in vigore.

La sorveglianza "hi-tech, avviata attraverso l'emissione di un'apposita circolare voluta dal Ministro degli Interni Angelino Alfano ed elaborata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, guidato dal Capo della Polizia Alessandro Pansa, ha debuttato durante il corteo anti-UE lo scorso 29 giugno. In quella occasione ci furono alcuni istanti di tensione davanti la sede dell'Unione Europea sita in via IV Novembre a Roma, presidiata da un ingente numero di poliziotti che, dalle loro tenute antisommossa, hanno fatto spuntare alcune telecamere, ancorate con una clip alle loro giubbe e collegate ad un telecomando posto all'altezza del cinturone. L'utilizzo di questo nuovo strumento a disposizione degli operatori delle forze dell'ordine, rappresenta un passo avanti verso una maggior tutela di coloro che, se sbagliano, vengono "puniti" con pene molto più severe di quelle affibbiate ad ogni comune cittadino.

Vedremo se e come questa sperimentazione si evolverà, insieme a quella dello spray al peperoncino, di cui abbiamo ampiamente trattato nei numeri precedenti di "Carabinieri d'Italia Magazine"; un fatto è certo, sembra che le Istituzioni abbiano finalmente cambiato il loro atteggiamento nei confronti delle esigenze e delle proposte riguardanti il Comparto Sicurezza, speriamo che questa volta non sia il solito "fuoco di paglia" ma sia il preludio ad una politica più attenta ai più fedeli "servitori dello Stato".

ECONOMIA E FINANZA

DIPENDENTI PUBBLICI: COMPARTO SICUREZZA E DIFESA, I NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO DEI TFS E DEI TFR

di Vincenzo Gerardo Di Rosa

La legge di stabilità per l'anno 2014, riservando ad hoc un paragrafo (3.4.) agli uomini e alle donne del comparto Sicurezza e Difesa -circa la rateizzazione ed ai nuovi termini di pagamento dei TFS e dei TFR-, ha diminuito oltre al resto l'importo del Tfr-Tfs dei dipendenti pubblici che può essere rimunerato in unica soluzione, diminuendolo dai 90.000 attesi, a 50.000 Euro, nonchè dilazionando i tempi di pagamento in 12 mesi, al compimento del conseguimento del limite di età o di servizio, riservando per altre cause in 24 mesi.

Absit iniuria verbis (sia detto senza offesa) per ciò che andiamo a approfondire sembrerebbe che il dilazionamento della corresponsione di fine rapporto proceda con lentezza anche per i servitori dello Stato.

Le cronache da tempo rilevano che Uomini e Donne in divisa, si son visti oltre al blocco dello stipendio, anche penalizzati sotto il profilo del potere d'acquisto con contestuale aumento di varie spese per vie delle tasse.

Pertanto, occorre evidenziare che il personale del Comparto Sicurezza, – maturando il diritto a pensione dopo i tanti sacrifici – adesso non disporranno delle risorse economiche spettanti, per far fronte ad impegni di natura economica. quindi di conseguenza, non potranno usufruire dei soldi messi da parte nel percorso degli anni dagli appartenenti alle forze di polizia, e lasciati a disposizione del datore di lavoro a cui, contrariamente a quanto consentito a altri dipendenti pubblici, non era consentito richiedere un minimo anticipo della loro buonuscita, poiché non previsto dalle norme.

Non v'è dubbio che le forze dell'ordine sono fortemente penalizzati e sembrerebbe che i pensionati italiani siano i più tassati d'Europa.

L'Inps ha perciò emanato una circolare, n. 73 del 5/6/2014 che ricapitola la fase formatasi mentre il Dipartimento della P.S. con circolare n. 333/H/010 del 12 giugno 2014, ha divulgato orientamenti e corredato delucidazioni circa le scadenze di corresponsione del trattamento di fine servizio per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Pertanto, approfondiamo i particolari, in considerazione del fatto che il quadro si mostra dissonante dato che si differenzia a seconda che il collocamento a riposo abbia luogo per limiti di età o a domanda.

Invero, il requisito della cessazione individua un differente riguardo del tempo di pagamento dell'importo della buonuscita.

Procediamo dunque a analizzare la casistica:

1) interruzione dal servizio a ragione di inabilità o per decesso:

Termine di 105 giorni dalla cessazione.

2) compimento del limite di età;

Termine di 105 giorni dalla cessazione in caso di:

a) 53 anni di età e la massima anzianità contributiva stabilita dall'ordinamento di pertinenza conclusa al 12/08/2011;

b) 40 anni di anzianità contributiva utile realizzata al 12/08/201;

Termine di 6 mesi dalla cessazione in caso di:

a) 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva realizzatosi al 31/12/2013;

b) 40 anni di anzianità contributiva validi conclusi dal 13/08/2011 al 31/12/2013 (dal 01/01/2013 + 3 mesi);

c) 53 anni (fino al 31/12/2013) e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva fissata dall'ordinamento di pertinenza maturata entro il 31/12/2011;

Termine di 12 mesi dalla cessazione nell'ipotesi di:

a) 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva maturati successivamente all'1/01/2014;

b) 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva conseguiti dal 01/01/2014;

c) 53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva fissata dall'ordinamento di pertinenza (al 31/12/2011) maturata dal 01/01/2014;

3) Cessazione per Dimissioni.

Termine di 105 giorni dalla cessazione in caso di:

a) 40 anni di anzianità contributiva utile maturati al 12/08/2011;

b) 53 anni di età e la massima anzianità contributiva fissata dall'ordinamento di pertinenza maturata entro il 12/08/2011.

Termine di 6 mesi dalla cessazione in caso di:

a) 40 anni di anzianità contributiva valida maturati dal 13/08/2011 al 31/12/2011;

b) 53 anni (fino al 31/11/2013) e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza maturati dal 13/08/2011 al 31/12/2011;

Termine di 24 mesi dalla cessazione in caso di:

a) requisiti dei 57 e 3 mesi (età) e 35 (anzianità) nonché 40 + 3 mesi (anzianità) e 53 e 3 mesi (età) dal 01/01/2014 e massima anzianità contributiva fissata dall'ordinamento di pertinenza (al 31/12/2011).

E' necessario inoltre descrivere, al fine di un'accurata notizia che la corresponsione degli interessi da parte dell'INPS, risulta che si realizzerà successivamente ai seguenti 3 mesi da aggiungere alle scadenze anzidette (6 mesi, 12 mesi e 24 mesi).

Sono previste variazioni all'ammontare della corresponsione della buonuscita, legge di stabilità per il 2014, per il quale era oramai stabilito il pagamento in tranches.

Di conseguenza con decorrenza dal 1 gennaio 2014, il sistema di pagamento sarà il seguente:

in un unica somma di denaro se l'importo totale lordo è pari o inferiore a 50.000 euro (fino al 31 dicembre 2013 tale limite d'importo era 90.000 curo);

in due importi se l'ammontare complessivo lordo è maggiore a 50.000 euro (fino al 31 dicembre 2013 tale limite totale era 90.000 euro) ma al di sotto ai 100.000 euro (sino al 31 dicembre tale termine era di 150.000 curo). In tale ipotesi la prima somma da liquidare è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all'importo rimanente.

Posteriormente ai 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento, la seconda somma si procederà a corrisponderla:

in tre importi se l'ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 100.000 curo (fino al 31 dicembre 2013 l'importo doveva superare i 150.000 euro).

La prima somma da liquidare in questa circostanza, è pari a 50.000 euro, la seconda è pari a 50.000 euro e la terza è pari all'importo residuo.

Verranno pagate riguardo a dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento, la seconda e la terza somma.

Il Dipartimento nel contempo, ha ritenuto doveroso fornire talune indicazioni circa peculiari istituti che l'ordinamento ammette per certe gamme di cessazione dal servizio:

1) Art. 3 comma 7 D.Lvo. 165/1997 (c.d. moltiplicatore):

nei riguardi dei dipendenti che interrompono il servizio per raggiunti limiti d'età il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, la pensione verrà determinata considerando i benefici previsti dall'art. 3. comma 7del D. L.gvo 165/97, quindi con un aumento del montante contributivo di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio.

2) Art. 4 D. L.gvo 165/1997 (c.d. sei scatti):

applicabile unicamente per raggiungimento limiti di età, inabilità e decesso.

Alla luce della rassegna rappresentata sembrerebbe che le disposizioni sui c.d. "prepensionamenti", riportate nella circolare INPS n. 73/2014 al paragrafo 4.2 non conseguono realizzazione per il personale della Polizia di Stato poiché attuabili al solo personale soprannumerario interessato ai processi di riduzione e Razionalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Certamente quello del Tfs e Tfr è un cammino che non è ancora terminato, perché il primo è più favorevole del secondo, tuttavia il problema parrebbe non essere risolto per coloro che sono stati assunti dopo il 2001.

"Absit iniuria verbis (sia detto senza offesa) per ciò che andiamo a approfondire sembrerebbe e/o lascerebbe intendere, che il dilazionamento della remunerazione di fine rapporto procede a corrispondere con lentezza anche per i propri servitori dello Stato".

"occorre rilevare che il personale del Comparto Sicurezza, - maturando il diritto a pensione dopo i tanti sacrifici - adesso non disporranno delle risorse economiche spettanti, per far fronte ad impegni di natura economica".

ISTRUZIONE

PROSPETTIVE PER LE FORZE ARMATE E LE FORZE DI POLIZIA

di Sandro Valletta

Nell'intento di preparare e formare in maniera qualificata e professionale il Personale delle Forze Armate e Forze di Polizia l'Associazione non profit Genuensis C.I.C ha attivato Corsi e Master esclusivamente per gli appartenenti alle FF.AA. e FF.PP., come ad esempio: i tre moduli sulla mediazione civile commerciale e familiare:

Il primo riguarda il Corso di "Mediazione Civile e Commerciale" con 55 ore di lezioni. €. 280,00;

Il secondo Modulo riguarda il Corso di aggiornamento per i Mediatori Civili e Commerciali con 16 ore di Lezioni frontali. €. 90,00;

Il terzo Modulo riguarda il Corso/Master in "Mediazione Familiare" con ore 220 di Lezioni frontali. €. 480,00.

Al termine, dall'organismo di mediazione C.M.N. S.r.l., verrà rilasciato l'attestato di frequenza per l'aggiornamento di Mediatore Civile e Commerciale e Familiare (ai sensi dell'art. 18, c. 2 lett. f del D.M. 180/2010) con la validità dei crediti di richiesti dal Ministero della Giustizia.

Ci si potrà iscrivere nella lista dei Mediatori della CMN al Ministero di Giustizia e all'Albo dei Mediatori Familiari della HELP FAMILY.

Inoltre verranno effettuate 20 ore di tirocinio presso le sedi nazionali CMN & HELP FAMILY, con opportunità di apertura di sedi di mediazione secondo i criteri stabiliti dall'organismo CMN e le direttive del Ministero della Giustizia; l'immediata opportunità di inserimento come mediatore civile, commerciale e familiare nell'Organismo di mediazione CMN.

Il Corso di Alta Formazione/Master in Opportunità di frequentare sia on line che in presenza con docenti altamente qualificati.

Inoltre la Genuensis, con sede operativa in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 217, Palazzo dei Principi di Sora (sito www.genuensecm.org
Tel.: 0668804301, 3287486851 e 3487327489) organizza anche corsi in:

SICUREZZA INFORMATICA DIRITTO AMBIENTALE;
SALVAGUARDIA E TUTELA DEL TERRITORIO;
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE;
di prossima istituzione quello in MEDIATORE CULTURALE.
Tutto ciò viene realizzato con tutoraggio e predisposizione per gli appartenenti alle forze di polizia che, impegnati quotidianamente in servizio, desiderano comunque progredire in carriera e/o comunque aumentare il loro bagaglio culturale e di esperienza attraverso corsi e master di interesse e di competenza.

L'associazione Genuensis CIC ha da diversi anni un patrocinio con la Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino, è possibile farsi riconoscere dei crediti formativi per iscriversi a diversi corsi universitari.

Qualora ci fossero dei suggerimenti per migliorare il nostro servizio siamo ben lieti di ascoltarli.

Pertanto attraverso le colonne di Carabinieri d'Italia vogliamo rendere un servizio sempre più efficiente per gli operatori delle Forze di Polizia.

CONFERENZA

LEGALITÀ E CORRUZIONE

di MARGHERITA NACCARATI

Lo scorso 11 luglio presso il Centro Culturale Josè Cernicchiaro in Villa Tarantini in Maratea, si è tenuta una conferenza stampa sulla "legalità e corruzione".

Erano presenti altissimi conferenzieri, che avrebbero dovuto dibattere e analizzare i seguenti temi in un convegno; ma a causa del lutto che ha colpito la famiglia di Mattia Caso, il giovane Marateota morto all'età di 24 anni a causa di un incidente mortale a bordo di un tir, il tutto si è tramutato in una conferenza stampa.

Ad aprire la conferenza, oltre che a presiederla e a guidarla, è stato il nostro Direttore editoriale Piero Antonio Cau il quale ha definito i due termini come la comunanza e l'antitesi di un unico filo conduttore di una società che rivendica giustizia e trasparenza, e sovente, riceve invece dalle istituzioni risposte ambigue e contraddittorie, senza includere i numerosi casi in cui le stesse vengono coinvolte in scabrose indagini giudiziarie, con ricadute pesanti sul piano della credibilità agli occhi dei cittadini.

La corruzione è purtroppo insita nel tessuto antropologico degli uomini. E' ovvio però che l' informazione ed una sistematica attività di sensibilizzazione da parte delle istituzioni statali e soprattutto locali – servirebbe in quanto sono proprio quest'ultime ad apparire agli occhi dei cittadini come il primo presidio di legalità.

Un comune, - dice il Dott. Cau - è ancora più virtuoso quando riesce a contemperare l' efficacia della propria macchina amministrativa con un'azione di trasparenza e di rigore riuscendo a svolgere opere multiple impegnando le stesse risorse che in molti casi non sarebbero sufficienti ad effettuarne una singola, proprio perché gravata da improprie attività discorsive e di corruzione .
Trasparenza, onestà e legalità significano costi minori all'erario e servizi migliori per la cittadinanza.

"La conseguenza dei guadagni ladri è perdizione, non felicità."
sofocle: Antigone

Anche il sindaco di Maratea - ex appartenente alla Polizia di Stato – On.le Domenico Cipolla, ha messo in luce l'entità del problema "legalità e corruzione" affermando che "in una Nazione che soffre lo svilimento di una crisi economica e sociale che sta perdurando da troppo tempo, la corruzione costa a tutti i cittadini cifre altissime ogni anno, senza contare

il danno d'immagine che l'Italia esporta all'estero e, soprattutto, va ricordato che questa piaga si somma alla mala gestione della pubblica amministrazione. Tutto l'insieme blocca il sistema Italia ed alimenta la crisi stessa, sia dal punto di vista economico che sociale.
E' necessario un cambio di passo, una maggiore attenzione da parte delle Istituzioni, ma anche delle famiglie e delle scuole, perché il cittadino onesto lo costruiamo in casa".
Il Professor Girolamo Boffa, Responsabile accademico della Link Campus ha sottolineato l'impegno della stessa nell'insegnamento di tale disciplina e il Prof. Lucio Libonati – docente dello stesso Ateneo, nonché membro del direttivo dell'Associazione "Prospettive per il Futuro" - ha invece sottolineato l'importanza assunta del modello di prevenzione alla corruzione delineato dalla legge 190 del 2012 descrivendone alcuni passaggi in maniera dettagliata e ponendo l'accento su quello che manca perché tale disciplina possa essere considerata completa.
Domenico Pesce, l'organizzatore economista keynesiano ha analizzato, infine la differenza tra la corruzione degli anni 70/80 rispetto a quella odierna spiegando come questa si sia evoluta in peggio .
Conferenza stampa di rilievo sociale che riporta in auge le parole di Robert klitgaard, uno dei maggiori esperti di corruzione; egli afferma che la corruzione è un reato basato sul calcolo, non sulla passione.
Le persone tendono a corrompere o ad essere corrotte quando i rischi sono bassi, le multe e punizioni minime, e le ricompense grandi. Sarà un caso che la Corte dei Conti ha recentemente affermato che in Italia la corruzione è dilagante e può attecchire ovunque?

IMPORTANTE COMUNICAZIONE

Desideriamo assicurare che nessuna norma vieta la libera informazione e la detenzione - anche in ambienti militari - di riviste legalmente distribuite.

Vogliamo rammentarvi, se siete dei Carabinieri, che per evitare ogni tipo di censura potrete ricevere gratuitamente il periodico **"Carabinieri D'Italia Magazine"** direttamente a casa vostra semplicemente inviando una e-mail al seguente indirizzo: **abbonamenti@carabinieriditalia.it** oppure visitando il quotidiano online **www.carabinieriditalia.it e** cliccando su "richiedi gratis la rivista".

Indicate i vostri dati anagrafica, indirizzo dell'abitazione e i vostri riferimenti telefonici.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI

RICONGIUNGIMENTO DAL CONIUGE LAVORATORE. RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER RITARDO DELL'AMMINISTRAZIONE

di Piero Antonio Cau

Voliamo raccontarvi, in sintesi, questo caso che riguarda la trattazione di un trasferimento di un carabiniere in servizio effettivo.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato sentenza *per l'annullamento* della nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con cui è stata rigettata l'istanza di trasferimento ex art. 398 del regolamento generale dell'arma dei carabinieri per il "ricongiungimento dal coniuge lavoratore", nonché la respinta istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. 151/2001.

Pertanto, il ricorrente, - Carabiniere all'epoca della domanda in servizio effettivo presso il comando della Stazione dei Carabinieri di Arluno" - chiedeva l'annullamento degli atti di cui in epigrafe e il riconoscimento del suo diritto al trasferimento, con condanna dell'amministrazione a provvedere.

Si costituiva il Ministero convenuto, che resisteva al ricorso, e la Sezione accoglieva la domanda cautelare, e, successivamente, un'istanza interlocutoria di accesso agli atti.

Preliminarmente, il Collegio osserva che il diniego di trasferimento ex art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 è stato annullato con la sentenza non definitiva n. 2786/2013 emessa nello stesso giudizio, e che l'amministrazione ha compiutamente eseguito il dictum di tale pronuncia, disponendo la riassegnazione temporanea del Carabiniere ricorrente presso la Stazione di Torrimpietra fino al compimento del terzo anno di vita del figlio.

Con riferimento alla domanda di annullamento (e alla connessa richiesta di riconoscimento del diritto al trasferimento), occorre preliminarmente osservare che dagli atti non risulta che l'amministrazione resistente abbia adempiuto all'ordine del Tribunale di consentire al ricorrente l'accesso alle piante organiche della Legione Carabinieri Lombardia e della Legione Carabinieri Lazio, di modo che il Collegio deve pronunciarsi, per ragioni di assolvimento e riparto dell'onere della prova, oltre che di economia processuale, dando per acquisito, anche in ossequio al disposto di cui all'art. 116, comma 2 c.p.c., che tali documenti non costituiscano di per sé una ragione sufficiente per negare al carabiniere ricorrente l'agognato trasferimento.

Venendo dunque ad esaminare il solo materiale probatorio risultante dagli atti di causa, è del tutto evidente che il diniego operato dall'amministrazione si palesi come immotivato, o comunque solo apparentemente motivato.

A fronte di un'ampia discrezionalità riconosciuta dall'ordinamento militare al Ministero in materia di ricongiungimento familiare, è chiaro tuttavia che l'unico strumento di controllo di legalità esercitabile dal ricorrente sia l'analisi della motivazione del provvedimento di diniego.

Tale motivazione avrebbe dovuto quanto meno mettere a confronto le specifiche esigenze familiari con quelle di servizio e di disponibilità negli organici coinvolti, offrendo numeri e valutazioni certe, e non un generico richiamo "*a situazioni di organico e servizio dei Comandi interessati alla movimentazione*", il che rende davvero imperscrutabile il percorso logico ed istruttorio seguito dall'amministrazione.

Il provvedimento impugnato va dunque annullato, mentre non è possibile allo stato riconoscere il diritto al trasferimento del ricorrente e conseguentemente condannare ad un facere l'amministrazione, in virtù del residuo margine di discrezionalità che ancora resta in capo al Ministero ad esito della presente pronuncia.

L'amministrazione resistente, invero, potrà ancora opporre al ricorrente valutazioni negative in ordine al richiesto trasferimento, ma solo se queste siano basate su dati comprovati e resi ostensibili, specie con riferimento alle piante organiche delle Legioni interessate e alla politica di trasferimento adottata per casi analoghi.

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno per illegittimo diniego di trasferimento (o comunque per ritardato trasferimento), occorre distinguere tra le due diverse posizioni afferenti ai provvedimenti impugnati.

Con riguardo all'illegittimità del diniego del trasferimento ex art. 42-bis del d.lgs.n. 151/2001, non sussiste l'elemento soggettivo della colpa in capo all'amministrazione, nel periodo intercorrente dall'adozione del provvedimento fino alla pronuncia cautelare di questa Sezione.

L'atto di diniego è stato, infatti, adottato in un contesto giurisprudenziale in cui sussisteva ancora incertezza sull'applicabilità diretta dei benefici previsti dall'art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 alle Forze armate, ed è stato motivato proprio sulla scorta di un'interpretazione restrittiva della norma che lo stesso Consiglio di Stato aveva in passato avallato.

Soltanto a decorrere dal deposito della sentenza n. 3683 del 2013 del Giudice amministrativo di secondo grado (successiva all'adozione del provvedimento impugnato) tale interpretazione restrittiva può considerarsi sostanzialmente abbandonata, alla luce della contemporanea evoluzione della giurisprudenza in materia di art. 33 della L. n. 104/2010, così che per gli atti amministrativi adottati in precedenza ricorre una tipologia di errore scusabile (cambio/incertezza di giurisprudenza) in grado di esimere da responsabilità l'amministrazione resistente.

Non risulta invece scusabile il comportamento tenuto dal Ministero tra la data di pronuncia dell'ordinanza cautelare del Giudice di primo grado, e la data di trasferimento interinale del carabiniere ricorrente.

Lo scopo del provvedimen-

to cautelare è proprio quello di riparare con urgenza un torto riconosciuto, seppure con profili di verosimiglianza, dal Giudice, in modo che non derivino ulteriori conseguenze negative dal comportamento illegittimo tenuto dall'amministrazione, sicché è destituito di ogni fondamento l'argomento addotto dalla difesa dell'amministrazione, secondo cui sarebbe legittimo aspettare, prima di provvedere, la pronuncia cautelare del Giudice di secondo grado.
Ciò significherebbe vanificare del tutto la tutela urgente offerta dall'ordinamento con l'istituzione del Tribunale amministrativo Regionale, dato che, normalmente, e così anche nel caso di specie, possono trascorrere anche svariati mesi prima che si formi il giudicato cautelare.
Il ritardo con cui il Ministero ha disposto il trasferimento a titolo provvisorio del ricorrente, a seguito dell'ordinanza cautelare del Tribunale, è dunque da qualificarsi come un comportamento non solo illegittimo, ma anche inescusabile.
A fronte dell'acclarata illiceità di tale condotta, il ricorrente ha depositato, per provare il danno subito, documenti relativi alla movimentazione della sua situazione contabile e a singoli pagamenti effettuati con moneta elettronica (tutti relativi all'acquisto di voli aerei).
Oltre al risarcimento del danno patrimoniale, ha altresì chiesto il ristoro del danno morale derivante da mancato, effettivo, esercizio della potestà genitoriale, in relazione alla sua presenza non continuativa nella casa coniugale nel corso del primo anno di vita del minore.
Il Collegio ritiene che, pur essendo astrattamente risarcibili le poste legate agli spostamenti sul territorio nazionale per adempiere al proprio diritto-dovere di padre, non sia stata fornita, nel caso in esame, la prova del danno patrimoniale invocato, in quanto sia gli estratti conto presentati che le singole operazioni di pagamento non fanno riferimento specifico al percorso da effettuare per raggiungere la casa coniugale dalla sede di servizio e non individuano le date in cui i viaggi si sarebbero effettivamente svolti.
Va invece riconosciuto il danno morale da lesione del diritto costituzionalmente garantito all'esercizio della potestà genitoriale, da ritenersi presuntivamente sussistente nelle difficili modalità di svolgimento dello stesso, a fronte della possibilità di un trasferimento del militare in sede prossima all'abitazione del minore, e dell'impossibilità di analogo trasferimento da parte della moglie, per motivi lavorativi.
Tale danno è da quantificarsi equitativamente ex art. 1226 c.c. in € 500,00 per ogni mese di assenza del padre dal tetto coniugale, non giustificata da un comportamento legittimo dell'amministrazione.
Considerando dunque che dalla pronuncia cautelare di primo grado all'esecuzione di essa sono trascorsi circa cinque mesi, il danno morale accertato può essere liquidato in complessivi € 2.500,00, già rivalutati all'attualità, cui andranno sommati gli interessi legali, dalla pronuncia fino al soddisfo.
Con riguardo invece all'illegittimità del diniego del trasferimento ex art. 398 del regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri (sotto specie di ricongiungimento familiare), l'unico profilo risarcitorio esaminabile, allo stato, è quello afferente al ritardo nell'emissione di tale provvedimento, residuando tuttora, come sopra precisato, un margine di discrezionalità dell'amministrazione nella decisione definitiva.
Sostiene il ricorrente che l'amministrazione avrebbe violato il termine di 180 giorni previsto per la decisione sulla domanda di trasferimento ex art. 398 del regolamento generale su citato, avendo comunicato i motivi ostativi all'accoglimento di tale domanda, inoltrata in ottobre 2011, soltanto nel mese di dicembre 2012.
La difesa dell'amministrazione non ha contestato questa ricostruzione dei fatti, che peraltro è pacificamente desumibile anche dagli atti di causa.
Fermo restando che, nel caso di specie, risulta evidente un ritardo procedimentale, occorre peraltro

stabilire se e a quale titolo sia risarcibile tale ritardo.
Il Collegio ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale per cui anche il tempo costituisce un bene della vita, astrattamente risarcibile a prescindere dall'accertamento della spettanza del provvedimento favorevole.
Invero, il bene "tempo" si correla alla libera determinazione, da parte del privato, dell'assetto dei suoi interessi, ed essendo calibrato sui tempi certi del procedimento è potenzialmente pregiudicato dai ritardi dello stesso.

Da un punto di vista strettamente normativo, tale interpretazione, per la verità nata in relazione a contenziosi che coinvolgevano operatori economici, appare suffragata dall'introduzione dell'art. 2-bis, comma 1, nella L. n. 241/1990, che ha superato la logica della risarcibilità condizionata all'accertamento della spettanza del bene della vita.
Il Collegio ritiene peraltro di aderire, altresì, al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il privato deve dare prova specifica degli elementi costitutivi della fattispecie (da ricondursi nell'alveo dell'art. 2043 c.c.) e dei danni subiti, senza che sia dato ingresso, di regola, alla valutazione equitativa del pregiudizio.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato né tanto meno provato alcuna circostanza di fatto precisa in relazione al danno asseritamente subito, per cui il risarcimento del pregiudizio da ritardata conclusione del procedimento de quo va senz'altro negato.
Pertanto, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia si è definitivamente pronunciato sul ricorso, accogliendolo parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto:
annulla la nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con cui è stata rigettata l'istanza di trasferimento ex art. 398 del regolamento generale dell'arma dei carabinieri per il "ricongiungimento dal coniuge lavoratore";
condanna l'amministrazione resistente a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento danni, l'importo di € 2.500,00, oltre interessi fino al soddisfo, nei termini di cui in motivazione;
Condanna il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre accessori di legge.

Il Collegio ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale per cui anche il tempo costituisce un bene della vita, astrattamente risarcibile a prescindere dall'accertamento della spettanza del provvedimento favorevole.

¤ GIURISPRUDENZA

ASSEGNAZIONE DI INCARICO PER UFFICIALI DEI CARABINIERI

di Piero Antonio Cau

La prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, lo scorso 14 maggio, ha pronunciato sentenza per un provvedimento emesso dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, recante "movimento di ufficiali carabinieri".
La controversia di cui trattasi, riguarda un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, che con preavviso dell' aprile 2013, il Comando Generale gli ha comunicato l'avvio delle procedure di trasferimento.
Egli, nella programmazione annuale, aveva manifestato il gradimento al trasferimento a Cagliari (da Sanluri), avendo una figlia iscritta all'università e in ragione di una grave patologia debitamente certificata. Confidava nell'assegnazione dell'alloggio di servizio presso i locali della Legione Sardegna dove sarebbe stato destinato a prestare servizio.
Con una nota del Comando della Legione, veniva comunicato al ricorrente che "ancorché previsto sinotticamente l'alloggio di servizio devoluto a ufficiale addetto, non vi è disponibilità di unità immobiliare".
A questo punto, l'Ufficiale dei Carabinieri chiedeva la conferma dell'alloggio di servizio, ovvero l'arresto del procedimento di trasferimento.
Sempre secondo l'esposizione del ricorrente, senza tenere conto della patologia della figlia, e nonostante il suo dissenso, il Comando disponeva il trasferimento con assegnazione di un alloggio sito in Selargius.
Pertanto, Avverso gli atti notificati, L'Ufficiale eccepiva – attraverso il ricorso giurisdizionale – una serie di violazioni e falsa applicazione di legge.
Infatti, dall'esame degli atti, risulta un agire da parte dell'Amministrazione, che, con riferimento al caso di specie, risulta privo di adeguata motivazione e di coerenza.
Non è invero dato ben comprendere, dagli atti impugnati, quali siano le esigenze di servizio che avrebbero determinato la necessità del trasferimento dell' Ufficiale dei Carabinieri. Inoltre, risulta dagli atti di causa, che la figlia è realmente affetta da una significativa patologia.
Ergo, tale situazione non poteva non essere oggetto di considerazione al momento dell'adozione dell'impugnato trasferimento.
Giova rappresentare che il Comandante della Legione Sardegna, chiedeva poi un dettagliato parere al comando provinciale in ordine all'istanza di revoca del trasferimento presentata dal ricorrente.
A sua volta Il Comandante Provinciale si esprimeva favorevolmente sulla istanza di revoca debitamente avanzata dall' Ufficiale.
Ebbene, al Collegio giudicante non è sfuggito certamente quella giurisprudenza, del tutto consolidata, per cui è legittimo il provvedimento di trasferimento per servizio nell'ambito dell'ordinamento militare e di quello di polizia in quanto l'esigenza del dipendente a permanere in una determinata sede (ed, ancor più, a continuare a svolgere un determinato incarico) è tradizionalmente subordinata alla necessità – propria delle Amministrazioni di appartenenza – di garantire la tutela di interessi pubblici che possono, a pieno titolo, definirsi fondamentali; inoltre la delicatezza delle funzioni affidate ai membri dell'Arma dei Carabinieri rende la discrezionalità normalmente riconosciuta, "in subjecta materia", alla p.a. particolarmente ampia e per la scelta dell'incarico da assegnare al dipendente, ci si deve ispirare – in primo luogo – alle esigenze organizzative generali della struttura senza esser vincolati da considerazioni connesse con la condizioni personali e familiari dell'interessato.

Non può però sottacersi che tutto quanto sopra detto non può implicare la sostanziale irrilevanza della motivazione del provvedimento che deve, tra l'altro, individuare con precisione ed esattezza la tipologia del potere esercitato e, quindi, gli interessi pubblici in funzione dei quali il provvedimento è stato adottato.
D'altronde non va dimenticato che è lo stesso Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri a stabilire che è interesse dell'Arma, al fine di ottenere anche una migliore produttività, destinare il militare ad una sede gradita, sempre compatibilmente alle esigenze di servizio.

Vi è poi qui l'ulteriore problema, sollevato dalla difesa del ricorrente, se siano applicabili i commi 5 e 6 della L. 104 del 1992 che recitano:
"C.5. *Il lavoratore di cui al comma 3, [con lui convivente,] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.*
C.6. *La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso".*
Pertanto, la questione, ad avviso del Collegio, non è comunque decisiva ai fini della risoluzione della controversia.
Va comunque ricordato che la disciplina di cui all'art. 33 comma 5, l. n. 104 del 1992, al di là del dato terminologico, non configura in realtà un vero diritto soggettivo di precedenza nei trasferimenti del lavoratore che assiste con effettiva continuità un parente portatore di handicap, bensì un semplice interesse legittimo a scegliere la propria sede di servizio, ove possibile, cioè compatibilmente con le necessità e le realtà obiettive organizzative ed operative della P.A..
Ma a parte questo dato, il punto decisivo di questa controversia è ben colto dalla difesa del ricorrente laddove, nella memoria di replica, coglie nel segno nel criticare l'agire dell'Amministrazione in relazione alla specifica fattispecie in esame.
E' vero infatti che, data la particolarità della situazione, caratterizzata dalla presenza della patologia della figlia dell'Ufficiale (provata) e soprattutto da un parere favorevole del Comandante Provinciale, si rendeva necessario che il procedimento avesse avuto un esito dal quale si potessero comprendere le ragioni di interesse pubblico che imponevano comunque il mantenimento del provvedimento di trasferimento.

In definitiva, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha accolto il ricorso, e per l'effetto ha annullato gli atti impugnati, condannando l'Amministrazione alle spese del presente giudizio in favore del ricorrente.

¤ SICUREZZA SUL LAVORO

SICUREZZA ALL' INTERNO DELLE CASERME

Il TAR condanna l'amministrazione a risarcire il dipendente per l'infortunio sul luogo di lavoro a causa della violazione della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro

di Piero Antonio Cau

Con l'auspicio di illustrare la presente circostanza come caso isolato, nella consapevolezza che in ogni caserma viene individuato il responsabile in materia di sicurezza sul lavoro, va da se, che quest'ultimo ha non solo il dovere ma l'obbligo di intervenire tempestivamente su eventuali segnalazioni di violazione della norma in materia di sicurezza sul luogo del lavoro.

Di recente, la Quarta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato sentenza a favore di un agente ella Polizia di Stato che agisce per la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno asseritamente sofferto a seguito di infortunio sul luogo di lavoro.

Dalla attenta analisi della documentazione depositata presso la cancelleria del Tribunale, l' Agente Scelto della Polizia di Stato che presta servizio presso la Caserma di Milano, eccepisce che nel settembre 2010, alla fine del turno di servizio, mentre si recava nei locali adibiti a spogliatoi, l'Agente scivolava dalle scale che dal piano terra portano al primo piano, colpendo nell'urto la spalla sinistra. L'incidente si verificava alla presenza di un altro Agente della polizia di stato. Pertanto, il malcapitato si recava presso l'infermeria della Caserma e i medici gli consigliavano di effettuare un controllo specifico presso il Pronto Soccorso, e gli veniva diagnosticata la frattura composta della clavicola con conseguente applicazione di un tutore.

Sulla base delle risultanze di fatto di seguito indicate, il ricorrente chiede la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno subito per effetto della violazione della disciplina in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e, più in generale, dell'art. 2087 c.c., qualificando la responsabilità come contrattuale.

Va evidenziato che l'amministrazione non contesta i dati di fatto riferiti dal ricorrente e confermati dalle relazioni di servizio redatte sia dai colleghi, presenti al momento dell'infortunio.

Ne deriva che non sono contestati né l'infortunio in sé, né i tempi e i modi della sua verificazione, con particolare riferimento al fatto, evidenziato dal ricorrente, che la caduta è stata provocata dal particolare stato di logoramento degli scalini percorsi per raggiungere lo spogliatoio e dalla mancanza di un efficace dispositivo antiscivolo.

Quest'ultimo dato è confermato dalla documentazione fotografica depositata dal ricorrente, documentazione che rende palese il marcato stato di usura della scala, caratterizzata da gradini particolarmente consunti, con limitate tracce di strisce antisdrucciolamento, del tutto usurate e in molte parti radicalmente assenti.

Simili risultanze fotografiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, ai sensi dell'art. 2712 c.c., poiché l'amministrazione non ne ha disconosciuta la conformità ai fatti e alle cose medesime.

Emerge così la violazione da parte dell'amministrazione, in quanto datore di lavoro del ricorrente, dell'art. 2087 c.c., che esprime un principio generale riferibile anche al pubblico impiego e che impone al datore di lavoro di adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro.

Invero, risponde a criteri di ragionevolezza e di comune esperienza, prima ancora che a previsioni normative (art. 16 d.p.r. 1955 n 547 e art. 113 d.l.vo 2008 n. 81), la necessità che le scale che collegano i diversi locali di svolgimento del luogo di lavoro siano oggetto di adeguata manutenzione e dotate di dispositivi antisdrucciolamento, concretamente idonei a prevenire cadute.

Simili accorgimenti risultano del tutto carenti nel caso di specie, in quanto sia le dichiarazioni del ricorrente, sia la documentazione fotografica evidenziano che la scala ove è caduto l'agente di polizia, presentava al tempo dell'incidente, uno stato di evidente degrado, con mancanza di effettivi dispositivi idonei ad evitare scivolamenti.

Trattandosi della violazione di obblighi inerenti al rapporto di lavoro, la responsabilità correlata assume natura contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., sicché in applicazione di consolidati principi giurisprudenziali, grava sul lavoratore danneggiato l'onere di allegare e provare sia il rapporto contrattuale e sia l'inadempimento del datore di lavoro e, come già evidenziato, tale onere risulta soddisfatto nel caso concreto.

Corrispondentemente, il datore di lavoro può evitare la responsabilità solo se fornisce la prova di avere adottato le misure di prevenzione necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, ma tale prova non è stata fornita dall'amministrazione, sicché risultano dimostrati i presupposti della sua responsabilità contrattuale rispetto all'infortunio subito dal ricorrente.

In ordine alla quantificazione del danno, il poliziotto, produce una relazione medica – redatta dal medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia, operante presso la struttura Ospedale di Milano – in ordine alla quantificazione del danno biologico.

In applicazione dei noti criteri tabellari emergenti dalle tabelle in uso presso il Tribunale Ordinario di Milano, il tecnico, dopo avere confermato le risultanze cliniche già riferite in ordine alla lesione sofferta dall'agente, determina il danno biologico permanente patito dal ricorrente nella percentuale del 6%, pari a 9.696,00 Euro, cui si aggiunge una inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 40, quantificata in 4.450,00 Euro, una inabilità temporanea al 50% per 10 giorni, quantificata in 853,12 Euro e una inabilità temporanea al 25%, sempre per 10 giorni, quantificata in 284,37 Euro.

Vale precisare che anche queste risultanze, relative alla misura del danno biologico sofferto dal ricorrente e medicalmente accertato sulla base dei dati clinici già richiamati, non sono contestate dall'amministrazione resistente.

Inoltre, l'agente di polizia infortunato lamenta, altresì, un danno esistenziale, quantificato in Euro 2.000,00 e un danno morale soggettivo, inteso come dolore e sofferenza, quantificato nel 25% del danno biologico permanente, ossia in 2.424,00 Euro.

Nondimeno, il danno esistenziale non può essere riconosciuto, atteso che, come chiarito da consolidata giurisprudenza, esso non integra una autonoma voce di danno, ma è compreso nel danno biologico risarcibile in dipendenza della lesione dell'integrità psico fisica medicalmente accertata e complessivamente intesa, ancorché derivante da inadempimento contrattuale.

Sotto altro profilo, la natura dell'infortunio subito e il tipo di cure approntate per la guarigione, seppure sono compatibili con l'esistenza di un pregiudizio morale in senso stretto, in coerenza con l'id quod plerumque accidit, rendono del tutto esorbitante la quantificazione effettuata dal ricorrente.

In particolare, il Tribunale ritiene equo quantificare il danno morale nella percentuale del 5% del danno biologico permanente, sicché esso ammonta ad Euro 484,80.

Del resto, il debito risarcitorio integra un debito di valore, sicché esso è quantificato ai valori attuali, fermo restando che dal momento della liquidazione giudiziale, ossia dalla data di deposito della presente sentenza, il debito si trasforma in debito di valuta, sicché devono essere corrisposti anche gli interessi al saggio legale sino al momento dell'effettiva soddisfazione.

"Emerge così la violazione da parte dell'amministrazione, in quanto datore di lavoro del ricorrente, dell'art. 2087 c.c., che esprime un principio generale riferibile anche al pubblico impiego e che impone al datore di lavoro di adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro"

¤ SANITÀ

CITTADINO ITALIANO LESO DA PATOLOGIE A CAUSA DELL'ESPOSIZIONE DELL'URANIO IMPOVERITO PER AVER LAVORATO PER 10 ANNI IN UNA CASERMA ESPOSTA AL POLIGONO DI TIRO

di Piero Antonio Cau

Vi vogliamo illustrare un autorevole parere del Consiglio di Stato in merito ad un ricorso straordinario per la richiesta di un risarcimento ad un privato cittadino, che per dieci anni ha lavorato presso una caserma militare limitrofe ad un poligono di tiro.

Trattasi di un cittadino italiano che aveva presentato, nel novembre 2009, istanza per ottenere la elargizione di cui all'articolo 5 della legge n. 206/2004, avendo contratto una neoplasia ad asserita causa dell'esposizione all'uranio impoverito e alle nano particelle di minerali pesanti prodotte dall'esplosione di materiale bellico.

Nell'istanza, si faceva riferimento alla qualità di cittadino italiano residente nelle aree limitrofe alla base del I Reggimento corazzato dove si precisava quale causa o circostanza determinante l'infermità l'avere effettuato in un periodo decennale lavori edili presso il predetto Reggimento (in particolare Poligono di tiro).

Pertanto, con atto ministeriale del novembre 2010, era stata negata la elargizione prevista dal D.P.R. n. 37/2009, in quanto il ricorrente non era ricompreso in alcuna delle categorie di possibili destinatari elencati nella norma medesima. L'atto negativo rilevava in dettaglio che:

a) "l'abitazione del ricorrente si trova ad una distanza superiore a 1,5 km dal poligono di tiro, di cui, in relazione all'art.2 comma 2 lettera e) del sopracitato D.P.R. n. 37/2009 a norma del quale tra i beneficiari dell' indennizzo sono compresi e) i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali è conservato munizionamento pesante o esplosivo e alle aree di cui alla lettera b) . Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di 1,5 chilometri circostante il perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b) (vale a dire i poligoni di tiro e i siti in cui vengono stoccati munizionamenti);

b) l'art. 2 del D.P.R. n. 37/2009 prende in considerazione, tra i possibili destinatari del beneficio, i cittadini che siano residenti nelle zone adiacenti e non anche quelli che hanno svolto per un determinato periodo, attività lavorativa nei pressi o nell'ambito dei siti militari. Quindi, per quanto sopra esposto, avendo accertato la mancanza del presupposto di legge… la domanda, a prescindere dall' esame di merito, non potrà avere ulteriore corso".

Tuttavia, il ricorso straordinario che il ricorrente ha proposto, ha lamentato l'illegittimità dell'atto impugnato e ha ritenuto il rigetto dell'istanza ingiusto ed errato, avendo svolto la propria attività lavorativa, dal 1980 al 1990, all'interno del poligono di tiro, e rimanendo così esposto, si sostiene, in modo significativo all'uranio impoverito e alle nano particelle di minerali pesanti prodotte dall'esplosione di materiale bellico. Il ricorrente ha specificato che tale attività è stata svolta in esecuzione di specifici contratti, reiterati continuativamente per dieci anni, con il Ministero della Difesa.

L'Amministrazione ha respinto ogni censura, sottolineando che il ricorrente non può rientrare tra il personale civile poiché la norma richiamata si riferisce ai pubblici dipendenti dell'Amministrazione della difesa o di altre pubbliche Amministrazioni, come è dato evincere dall'analisi letterale del testo e da una lettura sistematica del D.P.R. n. 90/2010, in cui è confluito il regolamento di cui al D.P.R. n. 37/2009. Per completezza d'esame ha richiamato interventi parlamentari dei ministri pro-tempore secondo cui non risulta dimostrato da alcuna ricerca, che esista un nesso di causalità tra le patologie contratte dal personale in servizio presso i poligoni e l'esposizione all'uranio impoverito.

L'atto impugnato appare viziato nella parte in cui non ricomprende il ricorrente tra il personale civile impiegato nei Poligoni di tiro, sul rilievo che trattasi di soggetto privato non legato da un rapporto di impiego con una Amministrazione pubblica. L'elargizione, è regolata, pro tempore, anzitutto dall'art. 603 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 del "Codice dell'Ordinamento Militare". Infatti, l'art. 603, prevede l' Autorizzazione di spesa per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio, e pertanto, al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui sono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascun anno del triennio 2008-2010.

La normativa regolamentare a sua volta (art.1083 D.P.R. n. 90/2010) disciplina il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della attribuzione della elargizione stabilendo tra l'altro che la competente Direzione Generale del Ministero della Difesa, il quale provvede:

1) a ricevere le domande dei soggetti non dipendenti pubblici per l'attribuzione dell'elargizione;

2) a curare l'istruttoria delle domande, accertando presso le Forze armate o le Forze di polizia, ad ordinamento militare o civile, le circostanze di tempo e di luogo indicate dall'interessato, e redige un dettagliato rapporto avendo cura di far risultare se siano in corso procedimenti da parte dell'autorità giudiziaria;

3) accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 1907 del codice, adotta il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sulle domande presentate dai dipendenti del Ministero della difesa e dai soggetti non dipendenti pubblici. Per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, provvede alla trasmissione degli atti alle Amministrazioni competenti ai fini dell'adozione del provvedimento. Ancor più, l'art, 1079 DPR 15 marzo 2010, n. 90 stabilisce nel dettaglio le categorie di soggetti che possono essere destinatari del beneficio comprendendo tra gli altri a determinate condizioni il personale militare e civile italiano.

In particolare tra i possibili destinatari della elargizione è compreso "b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti. Ma se, per il primo, il riferimento consente di individuare una precisa categoria di dipendenti dell'Amministrazine pubblica, quello di personale civile italiano sembra avere un contenuto più generale consentendo di includervi il personale non militare, ivi compresi tutti i soggetti che in concreto abbiano svolto attività lavorativa presso le aree a rischio, sulla base di un rapporto sostanziale indipendentemente dalla qualità formale di dipendente pubblico, Tale sembra il caso del ricorrente che per quanto consta agli atti, è stato impiegato, quale titolare dell'omonima impresa edile, continuativamente 1980 dal al 1990 presso la caserma militare all'interno del Poligono di tiro".

Sul piano letterale l'accezione non appare incompatibile con le previsioni normative, sul piano logico e sistematico il sistema agevolativo si basa non tanto sulla qualità del soggetto che svolge attività presso l'Amministrazione pubblica, quanto sul fatto che l'attività viene svolta su aree a rischio e che la elargizione viene erogata quale indennizzo per i danni subiti in dipendenza della attività stessa. Alla stregua di tali elementi e considerato anche un intento solidaristico del legislatore. Infatti, la Sezione giudicante ha ritenuto che nella categoria dei soggetti beneficiari di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1079 del D.P.R. n. 90/2010, possa essere ricompreso, tra il personale civile, quello impiegato per soddisfare esigenze contrattuali relative a lavori eseguiti nell'ambito dei siti in cui vengono stoccati munizionamenti e assimilabile per caratteristiche del rapporto ad un pubblico impiegato, come allo stato degli atti appare quello di specie.

Del resto, appare incongrua, tenendo conto della ratio di tutela del diritto alla salute sottesa alle norme di cui trattasi, una interpretazione della suesposta normativa che escluda dal beneficio un soggetto che ha svolto per dieci anni attività lavorativa in un'area a rischio e che, oltre tutto, essendo residente, sia pure, a distanza di poche centinaia di metri superiore ai limiti di legge, dimostra comunque una consuetudine di vita personale e professionale idonea a configurare come possibile la dipendenza della infermità dal rischio e a rendere necessario un accertamento al riguardo e riscontri motivazionali non strettamente legati a profili formali.

Illegittimamente, l'Amministrazione ha negato il beneficio senza entrare nel merito della istanza del ricorrente.

Ciò posto, anche al fine di evitare qualunque tipo di discriminazione formale, e fermi restando l'esito della istruttoria e dell'accertamento medico legale secondo le procedure normativamente stabilite, il Consiglio di Stato nell' esprime il parere, ritiene che il ricorso debba essere accolto, fermi restando gli accertamenti in particolare di carattere medico legale che l'Amministrazione dovrà attivare per il riconoscimento dei benefici previsti.

IN ESCLUSIVA PER LE FORZE ARMATE

IL PRIMO FREE PRESS PER I CARABINIERI

COSA ASPETTI AD ABBONARTI?

L'abbonamento a **CARABINIERI D'ITALIA MAGAZINE**
per Te è completamente gratuito, nessuna quota d'iscrizione,
nessuna promessa di abbonamento futuro, **semplicemente gratis**.

Richiedi il tuo abbonamento:

E-MAIL

info@workmedia.org
abbonamenti@carabinieriditalia.it

www.carabinieriditalia.it

"Riteniamo che l'informazione sia un diritto di tutti, anche dei Carabinieri, il Tuo è un lavoro prezioso per tutti noi, il Carabiniere che non sa, lavora male e vive male. Vorremmo d'ora in poi cercare di informarvi su quali sono i vostri diritti, le vostre legittime aspettative e anche i limiti del vostro status. La maggior parte dei nostri collaboratori, infatti, è legata all'Arma attualmente o in passato".

L'OPERAZIONE EDITORIALE È POSSIBILE GRAZIE ALLA PUBBLICITÀ E AGLI ABBONAMENTI STIPULATI CON LE AZIENDE ATTRAVERSO IL TELEMARKETING

ABBONAMENTI PER AZIENDE

CONCESSIONARIE AUTORIZZATE ALLA RACCOLTA DI ABBONAMENTI E PUBBLICITÀ:
(la concessionaria è riportata in alto a destra sulla ricevuta di pagamento)

- Work Media Srl - Viale Marelli, 352 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02.92800600 Fax. 02.36743884
- Promozioni editoriali Police Srl Via Capo Peloro, 10 Roma - Tel. 06.99709282
- Gruppo Edi.Com. Srl Piazza Aldo Moro 61 - 70124 Bari - Tel. 080 40 39 311

Condizioni di abbonamento per i cittadini:

- **Ordinario** da € 158,00
- **Sostenitore** da € 178,00
- **Benemerito** da € 198,00

Work Media Srl - Via Marelli, 352
Sesto San Giovanni 20099 (MI)
www.workmedia.org

Pubblicità con abbonamento omaggio (iva inclusa)

Piccola: piè pagina 255 mm x 65 mm **€ 288,00**

Media: mezza pagina 255 mm x 190 **€ 444,00**

Grande: pagina intera 255 mm x 380 mm **€ 594,00**

Inviate i PDF all'indirizzo: redazione@workmedia.org

SCONTI PER I LETTORI!

Collegandovi al sito www.carabinieriditalia.it e visitando la sezione "Partner" troverete le attività commerciali che offrono sconti a tutti i nostri lettori!

AVVISO AGLI ABBONATI: Nel caso voleste rinunciare all 'abbonamento, per nostra comodita' amministrativa e contabile, vi preghiamo di avvisare la concessionaria per la diffusione (trovate i riferimenti sulla ricevuta d'abbonamento) almeno 90 giorni prima della scadenza.

ATTENTI ALLE TRUFFE

Per ulteriori e approfondite informazioni collegatevi al sito www.workmedia.org e prendete visione del vademecum per evitare truffe o omonimie.

GruppoPosteitaliane

SOLUZIONI TECNOLOGICHE SDA. UN MONDO DI SERVIZI INNOVATIVI.

Le tecnologie innovative SDA sono studiate per facilitare ed ottimizzare il tuo lavoro. Avrai a disposizione un mondo di soluzioni personalizzate che ti permetteranno di gestire al meglio le diverse fasi di spedizione direttamente dal tuo PC. Dai software standard a delle vere integrazioni di sistema, per soddisfare ogni tua esigenza. Con le Soluzioni Tecnologiche di SDA, gestire le proprie spedizioni è sempre più semplice. Per informazioni chiama il numero unico a pagamento* 199-113366 o visita il sito www.sda.it

*Costo massimo della telefonata da rete fissa Telecom senza scatto alla risposta: 14.25 centesimi di euro al minuto IVA inclusa, il costo da mobile varia in funzione del gestore utilizzato.

SDA EXPRESS COURIER